

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BERSELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di giugno 1996 la sede Epi dell'Emilia-Romagna ha formalizzato la nomina del dirigente dell'area approvvigionamenti di Bologna;

la nomina si riferisce all'area quadri di 1 livello ed è stata attribuita alla dottoressa Maria Teresa Gardelli, laureata in pedagogia;

la neo-nominata non ha alcuna esperienza professionale riconducibile al nuovo incarico conferitole;

risulta all'interrogante che la stessa, proveniente dall'area SF della filiale di Parma, fu allontanata per gravi irregolarità dal reparto ispezione di Parma, a seguito di visita ispettiva centrale condotta dal dottor Crispo;

l'indagine ispettiva disposta dall'Epi risulta insabbiata —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare nei confronti del dirigente della sede Epi dell'Emilia-Romagna per tale grave provvedimento, e, in presenza di altri quadri di 1 livello certamente più meritevoli sul piano professionale, se non intenda aprire, nel merito, un'inchiesta per accertare e punire eventuali responsabilità e se non ritenga di dover annullare il provvedimento di nomina in attesa di ulteriori e necessari urgenti accertamenti ispettivi.

(4-01366)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'ente Poste Italiane ha riferito che, a seguito di un esposto anonimo riguardante la dott.ssa Maria Teresa Gardelli, coordinatore dell'ispettorato presso la filiale di Parma, è stata disposta un'indagine ispettiva le cui risultanze non*

hanno evidenziato a carico della predetta elementi di riscontro alle accuse contenute nell'esposto in parola.

L'inquirente, a conclusione della relazione ispettiva, ravvisava, comunque, l'opportunità che la dott.ssa Gardelli, anche in adesione alla volontà espressa dalla stessa, venisse applicata a compiti diversi.

L'Ente ha precisato, altresì, che il direttore della sede Emilia Romagna, a sua volta interessato, ha fatto sapere che, dagli accertamenti effettuati, è risultato che la dottoressa Gardelli, sin dal 30 dicembre 1987, ha svolto, in vari settori della filiale di Parma, compiti riconducibili a mansioni di quadro e pertanto, tenuto conto che dagli accertamenti ispettivi non sono emerse responsabilità amministrative e/o penali, a suo carico, non ritiene necessario modificare la proposta per il conferimento della ripetuta dott.ssa Gardelli a coordinatore dell'area approvvigionamenti della sede E.P.I. di Bologna.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

VINCENZO BIANCHI, ZACCHEO, BURANI PROCACCINI e CONTE. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

tutti i dati occupazionali relativi alla provincia di Latina evidenziano un progressivo aumento della disoccupazione, particolarmente di quella giovanile, ed un forte ritardo nello sviluppo economico;

ciò avviene anche in conseguenza del ritardo nell'utilizzo dei fondi comunitari messi a disposizione dall'Unione europea per lo sviluppo delle attività economiche dovuto, molte volte, all'eccessiva burocratizzazione ed al problema degli organi che gestiscono i fondi comunitari, oltre che ad una normativa nazionale e regionale che accentua le problematiche sopra esposte;

è da notare, per quanto riguarda la provincia di Latina, come tutto il territorio si trovi in condizioni di grave degrado economico e sociale e malgrado questo

solo i comuni di Aprilia, Cisterna, Latina, Castelforte, Gaeta, Itri e Sermoneta siano inclusi tra le zone dell'obiettivo comunitario 1, mentre restano escluse altre zone considerate svantaggiate pur trovandosi in condizioni analoghe a quelle citate —:

se non ritenga necessario proporre, in sede di revisione della zona dell'obiettivo comunitario 1, che venga tenuta in considerazione, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla stessa Unione europea, la situazione degli altri comuni della provincia di Latina che si trovano in situazione di degrado economico e sociale e che pertanto dovrebbero rientrare nell'obiettivo 1;

quali iniziative intenda adottare per proporre alla Commissione dell'Unione europea eventuali modifiche semplificative delle procedure e quali misure intenda assumere per snellire le pratiche relative all'utilizzo dei fondi comunitari e per garantire certezza e trasparenza nella destinazione degli stessi. (4-02881)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione in oggetto, si esprime piena condivisione in ordine alla prima questione rappresentata dagli Interroganti, circa la necessità che occorra, sia a livello politico che a livello di operatori, una maggiore consapevolezza dell'importanza che riveste per il Paese l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari e lo sviluppo delle aree depresse.*

Pertanto, si reputa imprescindibile la realizzazione, in tempi brevi, degli accordi tra Commissione europea e Governo italiano per quanto concerne lo snellimento delle procedure amministrative ed il conseguente utilizzo dei fondi strutturali. Ed infatti all'esame della Cabina di Regia una proposta, d'intesa con le Amministrazioni regionali, per semplificare le modalità di attuazione dei programmi e ridurre i tempi per l'utilizzo dei fondi comunitari.

Per quanto attiene, invece, al secondo punto della interrogazione, occorre precisare che i Comuni di Latina, Aprilia e Cisterna di Latina rientrano tra le aree ammissibili all'Obiettivo 2 «Aree in declino Industriale», mentre i Comuni di Sermoneta, Itri, Gaeta e Castelforte sono aree

eleggibili agli aiuti previsti dall'obiettivo 5b «Sviluppo delle zone rurali». Non è possibile proporre, in sede di revisione delle zone dell'Obiettivo 1, l'inserimento della provincia di Latina, poiché questa area presenta le caratteristiche, definite dalla normativa comunitaria, specifiche delle regioni in declino industriale che presentano una forza di lavoro orientata all'attività industriale e artigianale. Comunque, in base a specifico Regolamento comunitario, una revisione degli elenchi delle Regioni interessate all'Obiettivo 1 non è pensabile prima dello scadere dei sei anni a far data dal 1° gennaio 1994.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.

BOGHETTA e MANTOVANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:*

l'annunciata decisione del governo degli Stati Uniti di attuare il boicottaggio contro la Stet International per violazioni della legge Helms-Burton rappresenta una inaccettabile violazione del diritto internazionale e delle stesse leggi che regolano il libero scambio;

si tratta di una evidente ritorsione politica nei confronti di una azienda italiana impegnata con propri investimenti a Cuba;

l'embargo proclamato unilateralmente dagli USA nei confronti di Cuba è illegittimo sotto ogni profilo, tanto da essere stato condannato, con tre risoluzioni consecutive, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite —:

quali iniziative intenda assumere per impedire questa indebita pressione nei confronti delle aziende italiane;

se non ritenga di dover protestare energicamente nei confronti dell'amministrazione Clinton, qualora si desse attuazione agli annunciati provvedimenti di boicottaggio della Stet International.

(4-00627)

RISPOSTA. — In merito alla questione richiamata dall'Onorevole interrogante si fa presente quanto segue.

1. Il 12 marzo 1996 negli Stati Uniti è entrata in vigore la Cuban Liberty and Democratic Solidarity «LIBERTAD» Act., meglio conosciuta come legge Helms-Burton. Tale normativa introduce al titolo III (Protection of Property Rights of United States Nationals) il diritto per i cittadini americani di presentare richieste di risarcimento — successivamente alla data del 1° novembre 1996 — per le proprietà confiscate a suo tempo dal governo cubano. Tale diritto si estende, in virtù del citato provvedimento, anche agli esuli cubani che hanno acquisito la cittadinanza statunitense in un periodo successivo alla confisca. La richiesta di risarcimento può essere presentata, ad un tribunale statunitense, nei riguardi di persone fisiche o giuridiche che «traffichino» nelle proprietà confiscate. La definizione di «trafficking» adottata dalla normativa USA è molto ampia: qualsiasi persona che investa, gestisca, conduca attività commerciali che comportano un uso diretto o indiretto di proprietà confiscate ricade nel campo di applicazione della normativa.

Il titolo IV (Exclusion of Certain Aliens), già in vigore, prevede il diniego di ingresso negli Stati Uniti o l'espulsione dal territorio americano di stranieri (nonché delle mogli e dei figli minori) che «traffichino» — successivamente alla data di entrata in vigore della Legge Helms-Burton del 12 marzo 1996 — in proprietà oggetto di un «claim» da parte di un cittadino americano.

Il 16 luglio u.s. il Presidente Clinton ha annunciato la sua decisione di consentire l'entrata in vigore del Titolo III della legge Helms-Burton al 1° agosto prossimo, posticipando tuttavia al tempo stesso, dal primo novembre 1996 al primo maggio 1997, la data a decorrere dalla quale i cittadini statunitensi potranno ricorrere alle Corti locali per ottenere il sequestro dei beni appartenenti alle società straniere coinvolte in «traffici» aventi ad oggetto beni loro espropriati a seguito della rivoluzione castrista.

La decisione del Presidente statunitense appare, per diversi motivi, frutto della necessità di individuare un compromesso tra esigenze di carattere elettorale, che rendevano difficile l'esercizio del potere presidenziale di «waiver», e preoccupazioni di politica estera, derivanti dalla ferma opposizione avanzata dall'Unione Europea, Canada e Messico all'entrata in vigore di una legge caratterizzata da inaccettabili effetti extraterritoriali.

Se da un lato può essere valutato positivamente lo sforzo compiuto dal Presidente Clinton di accogliere almeno in parte le istanze dei Paesi alleati, esponendosi a prevedibili polemiche interne ed esercitando in larga misura i poteri conferitigli dall'ordinamento statunitense, dall'altro devono essere compiute alcune osservazioni critiche che dimostrano come, da parte europea, non sia affatto venuta meno l'esigenza di approntare misure adeguate di reazione nella prospettiva di un possibile aggravamento della controversia.

In primo luogo va osservato che il Titolo III della legge è comunque entrato in vigore: ciò sposta la controversia dal tema del «waiver» a quello, di natura soltanto apparentemente simile, della fissazione di un termine a partire dal quale le società statunitensi espropriate a Cuba potranno esercitare un diritto del quale sono, ai sensi dello stesso Titolo III, pienamente titolari.

Si rammenta inoltre, che la section 306 d) della legge in esame attribuisce al Presidente la facoltà di interrompere il periodo di sospensione degli effetti della norma in qualunque momento, qualora ciò si renda necessario per «favorire la transizione democratica di Cuba».

In secondo luogo, appaiono preoccupanti le dichiarazioni fornite da un portavoce ufficiale della Casa Bianca a commento della decisione presidenziale, che invitavano le aziende notificate dalle Autorità statunitensi in applicazione della Legge Helms-Burton ad abbandonare i propri interessi a Cuba come unica possibilità di sottrarsi in via definitiva al giudizio dei tribunali americani. Va osservato che, come lo stesso portavoce ha riferito, sarà applicato nei confronti delle società straniere interessate

il principio della «responsabilità crescente», in base al quale solo quelle tra loro che avranno del tutto rinunciato alle proprie attività a Cuba entro il prossimo 10 novembre potranno essere al riparo da azioni legali.

In terzo luogo va rammentato che, indipendentemente dalle vicende che interessano il Titolo III, il Titolo IV della legge Helms-Burton è già da tempo in vigore. A tutt'oggi cittadini canadesi e britannici, dirigenti della società canadese Sheritt, e messicani (del Gruppo DOMOS) si sono visti negare l'ingresso negli Stati Uniti in applicazione delle disposizioni contenute nella legge. Non sono invece stati assunti provvedimenti a carico della STET la cui posizione è al vaglio delle Autorità americane.

Nel frattempo, gli obiettivi che il legislatore statunitense si riproponeva nell'emanare la Helms-Burton sono già stati parzialmente raggiunti: quattro importanti multinazionali hanno annunciato, nei giorni scorsi, la loro volontà di dismettere gli investimenti effettuati in passato a Cuba.

2. Per quanto riguarda le iniziative intraprese dall'Unione Europea a seguito dell'emanazione della legge Helms-Burton, si fa presente quanto segue.

Il Consiglio Affari Generali del 15 e 16 luglio 1996 ha individuato quattro diverse categorie di misure volte a neutralizzare gli effetti extraterritoriali della legge Helms-Burton, affidando al COREPER il compito di verificare le possibilità concrete di attuazione:

(a) il ricorso ad una normativa comunitaria o nazionale che consenta di limitare la portata degli effetti extraterritoriali della legge Helms-Burton e di altre eventuali norme di analogo tenore;

(b) la redazione e la tenuta di una lista contenente i dati identificati delle società statunitensi che agiscano in giudizio contro aziende europee, ai sensi della legge Helms-Burton;

(c) l'assunzione di misure restrittive all'ingresso nel territorio dell'Unione dei

dirigenti di società statunitensi che abbiano attivato le procedure previste dalla legge in esame contro società europee;

(d) l'attivazione delle procedure OMC di risoluzione delle controversie.

Il Consiglio Affari Generali del 1° ottobre scorso ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori sulle misure menzionate.

Per quanto riguarda il punto (a), la Commissione ha presentato alla fine di luglio un primo progetto di regolamento per la neutralizzazione degli effetti extraterritoriali di norme interne ("blocking statute"), che pur essendo stato originato dall'emanazione della legge Helms-Burton, è volto a creare uno strumento di portata generale, per tutti i casi in cui uno Stato terzo adotti misure destinate ad esplicare i propri effetti al di fuori dei propri confini. Esso è fondato sui seguenti principi:

non riconoscimento, da parte delle Corti europee, delle sentenze emesse da tribunali di uno Stato terzo in attuazione di una norma implicante effetti extraterritoriali;

possibilità, per le società europee che abbiano subito atti di esecuzione sul proprio patrimonio a seguito di tali sentenze, di rivalersi sui beni delle società agenti dello Stato terzo localizzati in territorio comunitario.

Un regolamento di questo tipo si applicherebbe nei confronti di tutte le norme a carattere extraterritoriale individuate dal Consiglio, su proposta della Commissione.

Il progetto di regolamento è attualmente all'esame presso le competenti istanze comunitarie. Il Consiglio Affari Generali del 1° ottobre 1996 ha individuato nell'adozione di un Regolamento Comunitario e di una contestuale Azione Comune di terzo pilastro gli strumenti volti a neutralizzare gli effetti extraterritoriali della legge Helms-Burton.

In relazione al punto (b) la Commissione ha proceduto, il 21 settembre u.s., alla pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee invitando gli

interessati a fornire informazioni in vista della compilazione di una lista di sorveglianza.

Per quanto riguarda l'eventuale modifica del regime di concessione dei visti di ingresso (punto c) ai dirigenti delle società statunitensi che agiscano in giudizio contro aziende comunitarie ai sensi del « Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act » è attualmente all'esame del Comitato K4.

In relazione al punto (d) la Comunità Europea ha già attivato le procedure previste dal sistema di soluzioni delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio chiedendo agli americani le consultazioni previste in base all'articolo XXIII del GATT (merci) e all'articolo XXIII del GATS (servizi). Il primo incontro si è svolto il 4 giugno a Ginevra, il secondo il 2 luglio e il terzo il 23 settembre a Washington. Il Consiglio Affari Generali del primo ottobre ha convenuto che la Commissione proceda a richiedere la creazione di un « gruppo speciale » (panel) incaricato, nell'ambito del sistema di soluzione delle controversie dell'OMC, di giudicare sulla compatibilità della Helms-Burton con le norme dell'OMC. Si rammenta che le decisioni di quest'ultimo e quelle prese dall'Organo di Appello (secondo il livello di giudizio) sono adottate automaticamente dall'organizzazione. I tempi per il completamento di tutte le procedure variano tra i nove e i dodici mesi.

Occorre considerare che qualora gli USA fossero condannati si aprirebbero diversi scenari:

potrebbero essere eliminate le norme che violano gli accordi dell'OMC;

qualora ciò non fosse possibile gli americani potrebbero offrire compensazioni in contropartita;

gli americani si rassegnerebbero alle ritorsioni che la Comunità Europea sarebbe legittimamente autorizzata a prendere dall'OMC.

3. Aziende italiane direttamente coinvolte nella applicazione della legge Helms-Burton.

Il 29 maggio scorso il Dipartimento di Stato ha annunciato di aver inviato una « advisory letter » al presidente della STET, Biagio Agnes. La lettera, che costituisce il primo atto in applicazione del titolo IV della legge Helms-Burton, non ha effetti legali e serve ad informare i destinatari circa i contenuti della normativa. Ad essa potrà seguire una lettera di notifica di esclusione dall'accesso dal territorio USA per alcuni funzionari del gruppo STET ed i loro familiari. La posizione della STET è tuttora al vaglio delle Autorità americane.

Da parte americana si ritiene che la STET, a causa della partecipazione azionaria nella società di telecomunicazioni di Cuba (ECTESA), potrebbe ricadere nelle fattispecie previste dal titolo III (protection of property rights of United States nationals) e dal titolo IV (exclusion of certain aliens) della recente normativa.

La società di telecomunicazioni cubana utilizza infrastrutture della ITT che furono a suo tempo confiscate dal governo cubano. In virtù del titolo III, la ITT avrebbe titolo a ricorrere ai tribunali americani per ottenere il risarcimento dalla STET del valore delle proprietà confiscate. In ciò la società americana sarebbe agevolata dalla circostanza che il « claim » è stato riconosciuto valido nel 1970 dalla Foreign Claims Settlement Commission.

La STET ha una partecipazione azionaria del 25 per cento nella società messicana CITEL del gruppo DOMOS (i cui dirigenti hanno ricevuto nel mese di agosto provvedimenti di diniego di ingresso negli USA) che a sua volta controlla il 49 per cento della società ECTESA.

Il Governo italiano ha più volte reso nota la sua posizione di condanna delle legislazioni aventi effetto extraterritoriale. Si deve ricordare che la questione è stata trattata al più alto livello in occasione del vertice transatlantico del 12 giugno scorso. Si segnala inoltre che il Presidente del Consiglio Prodi è intervenuto nel mese di luglio sul Presidente Clinton per sollecitare la sospensione degli effetti del Titolo III della Legge Helms-Burton. Il Presidente degli Stati Uniti, anche a seguito della pressione

internazionale esercitata, ha assunto una decisione in tal senso il 16 luglio scorso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

BRUNETTI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:*

il 30 gennaio 1996 è stato arrestato dai militari di Lagos Gani Fawehinmi, noto avvocato ed esponente dell'opposizione democratica;

al momento dell'arresto, compiuto da agenti del Servizio per la sicurezza dello Stato (Sss), l'uomo si trovava nella sua casa di Lagos. Ora Fawehinmi è detenuto, privo di contatti con l'esterno, a Shangisha;

Fawehinmi è dunque l'ennesimo detenuto politico arrestato dopo il barbaro assassinio, deliberato dal tribunale militare, del poeta Ken Saro Wiwa e di altri esponenti del popolo degli Ogoni. Gani Fawehinmi è infatti leader del National Conscience Party e proprio il 30 gennaio doveva intervenire in una manifestazione all'università di Lagos, durante la quale venivano avanzate due richieste: il boicottaggio delle prossime elezioni per i consigli comunali e la fine del regime sorto in seguito al golpe militare in Nigeria;

in passato l'avvocato nigeriano era stato arrestato per il suo lavoro in difesa dei diritti umani. Il suo impegno politico è sempre stato ispirato ai valori della democrazia e della non violenza;

Amnesty International ha espresso il timore che Gani Fawehinmi sia trattenuto sulla base del decreto emanato dai militari golpisti, che consente la detenzione a tempo indeterminato degli oppositori politici, senza accusa o processo —:

quali iniziative intenda assumere il Governo, anche in occasione della presidenza di turno dell'Unione europea, per conseguire l'immediato rilascio dell'avvocato Gani Fawehinmi, e se non ritenga di dover sospendere la partecipazione ita-

liana alla operazione di trivellazione dei pozzi nelle terre degli Ogoni (accordo Shell-Agip) fino a quando non saranno date garanzie per il rilascio di tutti i prigionieri politici e il ritorno al potere del Presidente democraticamente eletto e spodestato dal golpe militare. (4-00115)

RISPOSTA. — *Il Governo italiano d'intesa con i Partners europei continua a seguire con attenzione e preoccupazione l'evoluzione della situazione politica nigeriana, culminata con l'esecuzione capitale di Ken Saro Wiwa e di suoi otto collaboratori e, recentemente, con l'uccisione della moglie del Presidente Moshood Abiola, al momento detenuto in carcere. Il nostro Paese considera infatti la tutela dei diritti umani una delle condizioni essenziali per mantenere buone ed amichevoli relazioni con gli altri Paesi. Per tale ragione quanto sta accadendo in Nigeria costituisce oggetto di rigorosa valutazione da parte italiana.*

Secondo questa impostazione il Governo italiano è stato tra gli ispiratori dell'azione concertata in sede U.E. che ha condotto lo scorso anno al richiamo da Lagos degli Ambasciatori dell'Unione (poi rientrati all'inizio del 1996). Inoltre si è adoperato per l'elaborazione in sede di Consiglio Affari Generali dell'Unione (20 novembre 1995) di ulteriori misure sanzionatorie nei confronti della Nigeria, tra cui, oltre alla sospensione dei programmi di cooperazione comunitari (salvo quelli a carattere umanitario e a favore della popolazione), anche alcune restrizioni al regime di concessione dei visti ai membri del Consiglio di Governo ed ai loro familiari e l'embargo sulla fornitura di armi e materiali militari.

Successivamente il Consiglio Affari Generali del 4 dicembre 1995 ha adottato una nuova « Posizione Comune » che prevede una ulteriore restrizione per un periodo di sei mesi al regime dei visti, l'espulsione del personale militare nigeriano accreditato presso i Paesi membri dell'Unione e l'interruzione di ogni contatto nel settore sportivo, misure che vanno ad aggiungersi a quelle prese precedentemente. È stata inoltre stabilita la rinnovabilità di tali sanzioni, in assenza di misure delle Autorità nigeriane

per favorire un rapido ritorno alla democrazia e per garantire il rispetto dei diritti umani.

Il Vertice europeo di Madrid (15 e 16 dicembre 1995) ha confermato le decisioni prese fino a quel momento.

Il Consiglio ECOFIN, di Lussemburgo (3 giugno u.s.), ha adottato tra i Punti « A » (senza discussione) la posizione comune che estende di sei mesi (sino al 4 dicembre 1996) l'efficacia delle posizioni comuni del 20 novembre e del 4 dicembre 1995.

Con riferimento a quanto precede mette conto rilevare che in occasione della riunione del Gruppo Africa della PESC riunitosi a Bruxelles nei giorni 10 e 11 luglio c.a., si è preso atto di due recenti sviluppi: da un lato le assicurazioni date dal Capo dello Stato nigeriano al Segretario Generale delle Nazioni Unite di rivedere la legislazione giudiziaria e di riesaminare i problemi ambientali della regione petrolifera degli Ogoni e dall'altro l'incontro a Londra fra una delegazione nigeriana ed il « gruppo di azione ministeriale del Commonwealth ». Permanendo tuttavia una viva preoccupazione per la situazione dei diritti umani e per il processo di ritorno alla democrazia, si è convenuto di continuare lo studio di possibili ulteriori misure restrittive da adottare in aggiunta a quelle già prese in passato e di impegnarsi in un dialogo critico con le Autorità nigeriane, con particolare riferimento alla questione della prevista missione in Nigeria dei relatori della Commissione dei Diritti Umani della Nazioni Unite ed alla questione dei detenuti politici.

Oltre ad aver adottato le misure restrittive di cui sopra, l'UE ha portato la situazione della Nigeria all'attenzione della sessione della Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite che si è tenuta nei mesi di marzo e aprile a Ginevra e, grazie anche al determinante contributo della passata Presidenza italiana, è riuscita a far approvare una risoluzione di condanna che prevede, fra l'altro, l'invio in Nigeria di due « Relatori Speciali » della stessa.

Di recente una troika dell'U.E. si è recata presso il Governo nigeriano il 25 settembre per affrontare due temi di notevole importanza e delicatezza: — il ritorno al sistema

democratico, e: il problema della violazione dei diritti umani, in particolare i detenuti politici, tra cui l'avvocato Gani Fawehinmi.

È inoltre allo studio una dichiarazione pubblica del Consiglio Europeo sulla situazione in Nigeria.

Oltre alle misure « restrittive », sopra descritte, l'Unione Europea ha preso in considerazione negli scorsi mesi anche possibili misure « positive » quali il sostegno a gruppi ed associazioni nigeriane che si battono per il ritorno della democrazia e per il rispetto dei diritti umani.

Per quanto riguarda il quesito specifico posto dall'On. interrogante e cioè il ritiro dell'Agip dal consorzio di sfruttamento petrolifero con la Shell nel delta del Niger, sembra improbabile che l'Agip, che ovviamente è molto interessata alla prosecuzione del progetto, assuma alcuna iniziativa spontanea in questo senso. Né d'altra parte il Governo italiano dispone, a parte l'applicazione di eventuali sanzioni decise in ambito internazionale (e finora, come visto, non ancora adottate), di strumenti per obbligare l'Agip a ritirarsi dalla Nigeria.

Sulla presenza dell'Agip in Nigeria l'Ambasciata d'Italia in Lagos ha riferito, a seguito di una visita dell'Ambasciatore nella zona di Port Harcourt, circa l'efficienza della nostra società attenta anche alla limitazione delle ricadute sull'ambiente e sul difficile rapporto dal punto di vista sociale ed economico con la realtà del paese. Nonostante i cospicui aiuti (in forma di costruzione di infrastrutture e servizi) da parte della società italiana in favore della popolazione locale si è registrata ultimamente un'accentuazione delle rivendicazioni e dell'atteggiamento ostile delle comunità della regione.

Gli operatori dell'Agip si trovano anche esposti al rischio di azioni di sabotaggio.

La non facile situazione in cui, da tutti i punti di vista, opera l'Agip ne rende quindi particolarmente apprezzabile l'azione — prosegue la relazione della Rappresentanza italiana a Lagos — che si estende anche ad una

utile e rilevante presenza nel campo dell'insegnamento a favore delle popolazioni locali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.

CAPARINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Coni ha riconosciuto l'Unavi quale associazione benemerita di interesse sportivo, tramite delibera della giunta esecutiva del consiglio nazionale del Coni (articolo 5, lettera n), e articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157), adottata dopo che lo stesso consiglio nazionale aveva rigettata, su proposta della stessa giunta esecutiva, la domanda di riconoscimento, quale disciplina associata di interesse sportivo, dell'associazione Csa-Arci Caccia con delibera n. 786 del 3 luglio 1995;

se il consiglio del Coni avesse riconosciuto l'Arci caccia avrebbe dovuto riconoscere anche le altre associazioni venatorie nazionali per evitare una censura di disparità di trattamento tra associazioni di categoria, per cui il Coni ha deciso di riconoscere l'Unavi che presenta consociate le associazioni;

il riconoscimento comporta un contributo finanziario annuo ordinario, il cui ammontare non è noto, ma nel bilancio di previsione 1995 del Coni a favore delle associazioni benemerite risulta un'uscita di lire 1.500.000.000 —:

se risulti essere trasparente a tutti gli effetti il riconoscimento di benemerita ad una associazione che ne raggruppa molte altre e se non sia al contrario la concessione del contributo il vero motivo di tutta l'operazione;

se la giunta esecutiva del Coni, nel deliberare la concessione di contributi ordinari alle benemerite di interesse sportivo,

si sia strettamente attenuta alle disposizioni previste dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a quanto ammonti il contributo Unavi e quante siano le associazioni benemerite riconosciute dal Coni ed i relativi importi;

se in relazione a tale contesto siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-01303)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.*

Con delibera del Consiglio Nazionale N. 817 del 15 dicembre 1995, il C.O.N.I. ha riconosciuto l'UNAVI associazione benemerita di interesse sportivo, ai sensi degli artt. 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, N. 157, avendo ritenuto che le finalità dell'Unione rientrino pienamente nelle condizioni previste dal predetto regolamento.

L'UNAVI si prefigge di coordinare diverse associazioni di rilevanza nazionale che intendono promuovere l'attività venatoria e insieme la difesa dell'ambiente e della fauna selvatica e, inoltre, di organizzare e diffondere una serie di discipline sportive in cui il cacciatore potrà cimentarsi saldando sport, caccia e ambiente.

La struttura dell'Unione, che raccoglie le adesioni di circa 900.000 soci, è articolata in autonome organizzazioni regionali, con prospettive di espansione a livello provinciale affinché possano essere inclusi anche i rappresentanti del mondo venatorio negli ATC (Ambiti Territoriali di Caccia).

Per quanto riguarda il mancato accoglimento della istanza avanzata dall'Associazione C.S.A.A.ARCI Caccia, il CONI informa che esso è stato determinato esclusivamente dall'assenza dei requisiti essenziali per il riconoscimento di Associazione Benemerita, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157 (artt. 32 e 33).

Il nuovo Regolamento per la concessione dei contributi alle Associazioni Benemerite, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 784 del 31 ottobre

1995, è in linea con le disposizioni contenute nell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'UNAVI nel 1995 non ha ricevuto alcuna contribuzione.

Per completezza di informazione, di seguito si riporta l'elenco delle Associazioni Benemerite con riferimento alle rispettive delibere di riconoscimento e l'ammontare delle contribuzioni erogate nel 1995.

AMOVA delib. n. 137 del 21 giugno 1979 L. 60.000.000;

UNVS delib. n. 137 del 21 giugno 1979 L. 120.000.000;

ANAAI delib. n. 137 del 21 giugno 1979 L. 300.000.000;

ANSPI-EPAS delib. n. 137 del 21 giugno 1979 L. 20.000.000;

USSI delib. n. 137 del 21 giugno 1979 L. 80.000.000;

FIEFS delib. n. 161 del 19.12.1979 L. 80.000.000;

FISIAE delib. n. 162 del 19.12.1979 L. 30.000.000;

UNIEF delib. n. 163 del 19.12.1979 L. 40.000.000;

UNASP delib. n. 185 del 3.07.1980 L. 40.000.000;

ANCEFS delib. n. 467 del 2.03.1988 L. 30.000.000;

AONI delib. n. 482 del 22.07.1988 L. 40.000.000;

UTIS delib. n. 483 del 22.07.1988 L. 50.000.000;

UIFOS delib. n. 615 del 30.04.1992 L. 10.000.000;

EKOCLUB INT. delib. n. 631 del 31.10.1992 L. 50.000.000;

CONAPEFS delib. n. 740 del 7.02.1995 L. 45.000.000;

ASS. NAZ. S. COMUNITA' delib. n. 741 del 7.02.1995 L. 250.000.000;

ASS. SPORT. SLOVENE delib. n. 785 del 31.10.1995;

COM. NAZ. IT. FAIR PLAY delib. n. 786 del 31.10.1995;

UNAVI delib. n. 817 del 15.12.1995;

APEC delib. n. 818 del 15.12.1995.

Si fa presente, infine, che all'Ufficio di Coordinamento delle Attività Legali del CONI non risultano indagini di polizia giudiziaria in corso, in relazione al riconoscimento dell'U.N.A.V.I. quale associazione benemerita di interesse sportivo.

Il Vicepresidente del Consiglio dei ministri: Veltroni.

CARLESÌ. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la direzione della filiale di Chieti delle poste italiane ha deciso di applicare, dal 1° luglio 1996 l'orario ridotto dalle ore 8.00 alle ore 10.30 negli uffici postali di Fallo, Rosello e Giuliopoli e dal 18 luglio 1996 anche nell'ufficio postale di Roio del Sangro, giustificando tale provvedimento per carenza di organico e per il diritto dei dipendenti ad usufruire delle ferie;

tale provvedimento si appalesa ingiustificato, iniquo e prevaricatorio nei confronti di cittadini residenti nei piccoli centri montani che si vedono privare di uno dei pochi servizi dei quali possono ancora avvalersi —

quali provvedimenti intenda adottare al fine di evitare la penalizzazione di tali piccoli comuni montani già abbondantemente emarginati e carenti dei più elementari ed indispensabili servizi di tipo sociale, economico e sanitario;

se non ritenga di adottare misure di carattere organizzativo che inducano la direzione della filiale delle poste di Chieti ad ottimizzare al massimo le risorse disponibili senza provocare disagio alla popolazione residente in quelle zone.

(4-02474)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che l'esigenza di ridurre l'orario di servizio presso le agenzie postali di Fallo, Roio del Sangro, Rosello e Giulio, durante i mesi di luglio ed agosto, è stata determinata dalla necessità di garantire un congruo periodo di ferie a tutto il personale dipendente dalle citate filiali.*

L'adozione di tale iniziativa è stata preventivamente comunicata ai rispettivi sindacati ai quali è stata altresì sottolineata la provvisorietà del provvedimento; ed infatti dal 16 settembre scorso presso le citate agenzie è stato ripristinato il normale orario di servizio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

CENTO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:*

secondo quanto riportato dalla agenzia France Press, e confermato da un alto responsabile del dipartimento di Stato Usa, il quale ha chiesto di mantenere l'anonimato, il Governo americano avrebbe inviato lettere di avvertimento ad alcune società internazionali che operano a Cuba, annunciando loro una serie di sanzioni punitive. Le società sarebbero almeno tre: l'italiana Stet, la messicana Domos e la canadese Sherit;

l'azione del governo USA è conseguenza della approvazione della legge Helms-Burton, che prevede l'applicazione di sanzioni nei confronti delle società che commerciano con Cuba;

ad avviso dell'interrogante, sarebbe indispensabile dare vita ad un efficace movimento di opinione internazionale contro la legge Helms-Burton, che appare gravemente lesiva dei diritti del popolo cubano —:

se il Governo sia a conoscenza di tali notizie;

in caso positivo, se non ritenga necessario ed urgente un intervento presso le

autorità americane teso ad affermare la libertà del nostro paese, come di qualunque altro, di intraprendere iniziative commerciali in ambito internazionale.

(4-00637)

RISPOSTA. — *In merito alla questione richiamata dall'Onorevole interrogante si fa presente quanto segue.*

1. Il 12 marzo 1996 negli Stati Uniti è entrata in vigore la Cuban Liberty and Democratic Solidarity « LIBERTAD » Act., meglio conosciuta come legge Helms-Burton. Tale normativa introduce al titolo III (Protection of Property Rights of United States Nationals) il diritto per i cittadini americani di presentare richieste di risarcimento — successivamente alla data del 1° novembre 1996 — per le proprietà confiscate a suo tempo dal governo cubano. Tale diritto si estende, in virtù del citato provvedimento, anche agli esuli cubani che hanno acquisito la cittadinanza statunitense in un periodo successivo alla confisca. La richiesta di risarcimento può essere presentata, ad un tribunale statunitense, nei riguardi di persone fisiche o giuridiche che « trafficano » nelle proprietà confiscate. La definizione di « trafficking » adottata dalla normativa USA è molto ampia: qualsiasi persona che investa, gestisca, conduca attività commerciali che comportano un uso diretto o indiretto di proprietà confiscate ricade nel campo di applicazione della normativa.

Il titolo IV (Exclusion of Certain Aliens), già in vigore, prevede il diniego di ingresso negli Stati Uniti o l'espulsione dal territorio americano di stranieri (nonché delle mogli e dei figli minori) che « traffichino » — successivamente alla data di entrata in vigore della Legge Helms-Burton del 12 marzo 1996 — in proprietà oggetto di un « claim » da parte di un cittadino americano.

Il 16 luglio u.s. il Presidente Clinton ha annunciato la sua decisione di consentire l'entrata in vigore del Titolo III della Legge Helms-Burton al 1° agosto prossimo, posticipando tuttavia al tempo stesso, dal primo novembre 1996 al primo maggio 1997, la data a decorrere dalla quale i cittadini statunitensi potranno ricorrere alle

Corti locali per ottenere il sequestro dei beni appartenenti alle società straniere coinvolte in « traffici » aventi ad oggetto beni loro espropriati a seguito della rivoluzione castrista.

La decisione del Presidente statunitense appare, per diversi motivi, frutto della necessità di individuare un compromesso tra esigenze di carattere elettorale, che rendevano difficile l'esercizio del potere presidenziale di « waiver », e preoccupazioni di politica estera, derivanti dalla ferma opposizione avanzata dall'Unione Europea, Canada e Messico all'entrata in vigore di una legge caratterizzata da inaccettabili effetti extraterritoriali.

Se da un lato può essere valutato positivamente lo sforzo compiuto dal Presidente Clinton di accogliere almeno in parte le istanze dei Paesi alleati, esponendosi a prevedibili polemiche interne ed esercitando in larga misura i poteri conferitigli dall'ordinamento statunitense, dall'altro devono essere compiute alcune osservazioni critiche che dimostrano come, da parte europea, non sia affatto venuta meno l'esigenza di approntare misure adeguate di reazione nella prospettiva di un possibile aggravamento della controversia.

In primo luogo va osservato che il Titolo III della legge è comunque entrato in vigore: ciò sposta la controversia dal tema del « waiver » a quello, di natura soltanto, apparentemente simile, della fissazione di un termine a partire dal quale le società statunitensi espropriate a Cuba potranno esercitare un diritto del quale sono, ai sensi dello stesso Titolo III, pienamente titolari.

Si rammenta inoltre, che la section 306 d) della legge in esame attribuisce al Presidente la facoltà di interrompere il periodo di sospensione degli effetti della norma in qualunque momento, qualora ciò si renda necessario per « favorire la transizione democratica di Cuba ».

In secondo luogo, appaiono preoccupanti le dichiarazioni fornite da un portavoce ufficiale della Casa Bianca a commento della decisione presidenziale, che invitavano le aziende notificate dalle Autorità statunitensi in applicazione della Legge Helms-Burton ad abbandonare i propri interessi a

Cuba come unica possibilità di sottrarsi in via definitiva al giudizio dei tribunali americani. Va osservato che, come lo stesso portavoce ha riferito, sarà applicato nei confronti delle società straniere interessate, il principio della « responsabilità crescente », in base al quale solo quelle tra loro che avranno del tutto rinunciato alle proprie attività a Cuba entro il prossimo 1° novembre potranno essere al riparo da azioni legali.

In terzo luogo va rammentato che, indipendentemente dalle vicende che interessano il Titolo III, il Titolo IV della legge Helms-Burton è già da tempo in vigore. A tutt'oggi cittadini canadesi e britannici, dirigenti della società canadese Sherrit, e messicani (del Gruppo DOMOS) si sono visti negare l'ingresso negli Stati Uniti in applicazione delle disposizioni contenute nella legge. Non sono invece stati assunti provvedimenti a carico della STET la cui posizione è al vaglio delle Autorità americane.

Nel frattempo, gli obiettivi che il legislatore statunitense si riproponeva nell'emanare la Helms-Burton sono già stati parzialmente raggiunti: quattro importanti multinazionali hanno annunciato, nei giorni scorsi, la loro volontà di dismettere gli investimenti effettuati in passato a Cuba.

2. Per quanto riguarda le iniziative intraprese dall'Unione Europea a seguito dell'emanazione della Legge Helms-Burton, si fa presente quanto segue.

Il Consiglio Affari Generali del 15 e 16 luglio 1996 ha individuato quattro diverse categorie di misure volte a neutralizzare gli effetti extraterritoriali della Legge Helms-Burton, affidando al COREPER il compito di verificare le possibilità concrete di attuazione:

a) il ricorso ad una normativa comunitaria o nazionale che consenta di limitare la portata degli effetti extraterritoriali della legge Helms-Burton e di altre eventuali norme di analogo tenore;

b) la redazione e la tenuta di una lista contenente i dati identificati delle società

statunitensi che agiscano in giudizio contro aziende europee ai sensi della Legge Helms-Burton;

c) l'assunzione di misure restrittive all'ingresso nel territorio dell'Unione dei dirigenti di società statunitensi che abbiano attivato le procedure previste dalla legge in esame contro società europee;

d) l'attivazione delle procedure OMC di risoluzione delle controversie.

Il Consiglio Affari Generali del 1° ottobre scorso ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori sulle misure menzionate.

Per quanto riguarda il punto a), la Commissione ha presentato alla fine di luglio un primo progetto di regolamento per la neutralizzazione degli effetti extraterritoriali di norme interne (« blocking statute »), che pur essendo stato originato dall'emanazione della legge Helms-Burton, è volto a creare uno strumento di portata generale, per tutti i casi in cui uno Stato terzo adotti misure destinate ad esplicare i propri effetti al di fuori dei propri confini. Esso è fondato sui seguenti principi:

non riconoscimento, da parte delle Corti europee, delle sentenze emesse da tribunali di uno Stato terzo in attuazione di una norma implicante effetti extraterritoriali;

possibilità, per le società europee che abbiano subito atti di esecuzione sul proprio patrimonio a seguito di tali sentenze, di rivalersi sui beni delle società agenti dello Stato terzo localizzati in territorio comunitario.

Un regolamento di questo tipo si applicherebbe nei confronti di tutte le norme a carattere extraterritoriale individuate dal Consiglio, su proposta della Commissione.

Il progetto di regolamento è attualmente all'esame presso le competenti istanze comunitarie. Il Consiglio Affari Generali del 1° ottobre 1996 ha individuato nell'adozione di un Regolamento Comunitario e di una contestuale Azione Comune di terzo pilastro gli strumenti volti a neutralizzare gli effetti extraterritoriali della legge Helms-Burton.

In relazione al punto b) la Commissione ha proceduto, il 21 settembre u.s., alla pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee invitando gli interessati a fornire informazioni in vista della compilazione di una lista di sorveglianza.

Per quanto riguarda l'eventuale modifica del regime di concessione dei visti di ingresso (punto c) ai dirigenti delle società statunitensi che agiscano in giudizio contro aziende comunitarie ai sensi del « Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act » è attualmente all'esame del Comitato K4.

In relazione al punto d) la Comunità Europea ha già attivato le procedure previste dal sistema di soluzioni delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio chiedendo agli americani le consultazioni previste in base all'articolo XXIII-1 del GATT (merci) e all'articolo XXIII del GATS (servizi). Il primo incontro si è svolto il 4 giugno a Ginevra, il secondo il 2 luglio e il terzo il 23 settembre a Washington. Il Consiglio Affari Generali del 1° ottobre ha convenuto che la Commissione proceda a richiedere la creazione di un « gruppo speciale » (panel) incaricato, nell'ambito del sistema di soluzione delle controversie dell'OMC, di giudicare sulla compatibilità della Helms-Burton con le norme dell'OMC. Si rammenta che le decisioni di quest'ultimo e quelle prese dall'organo di Appello (secondo il livello di giudizio) sono adottate automaticamente dall'organizzazione. I tempi per il completamento di tutte le procedure variano tra i nove e i dodici mesi.

Occorre considerare che qualora gli USA fossero condannati si aprirebbero diversi scenari:

potrebbero essere eliminate le norme che violano gli accordi dell'OMC;

qualora ciò non fosse possibile gli americani potrebbero offrire compensazioni in contropartita;

gli americani si rassegnerebbero alle ritorsioni che la Comunità Europea sarebbe legittimamente autorizzata a prendere dall'OMC.

3. Aziende italiane direttamente coinvolte nell'applicazione della Legge Helms-Burton.

Il 29 maggio scorso il Dipartimento di Stato ha annunciato di aver inviato una « advisory letter » al presidente della STET, Biagio Agnes. La lettera, che costituisce il primo atto in applicazione del titolo IV della legge Helms-Burton, non ha effetti legali e serve ad informare i destinatari circa i contenuti della normativa. Ad essa potrà seguire una lettera di notifica di esclusione dall'accesso dal territorio USA per alcuni funzionari del gruppo STET ed i loro familiari. La posizione della STET è tuttora al vaglio delle Autorità americane.

Da parte americana si ritiene che la STET, a causa della partecipazione azionaria nella società di telecomunicazioni di Cuba (ECTESA), potrebbe ricadere nelle fattispecie previste dal titolo III (protection of property rights of United States nationals) e dal titolo IV (exclusion of certain aliens) della recente normativa.

La società di telecomunicazioni cubana utilizza infrastrutture della ITT che furono a suo tempo confiscate dal governo cubano. In virtù del titolo III, la ITT avrebbe titolo a ricorrere ai tribunali americani per ottenere il risarcimento dalla STET del valore delle proprietà confiscate. In ciò la società americana sarebbe agevolata dalla circostanza che il « claim » è stato riconosciuto valido nel 1970 dalla Foreign Claims Settlement Commission.

La STET ha una partecipazione azionaria del 25 per cento nella società messicana CIJEL del gruppo DOMOS (i cui dirigenti hanno ricevuto nel mese di agosto provvedimenti di diniego di ingresso negli USA) che a sua volta controlla il 49 per cento della società ECTESA.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

CHIAVACCI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il Senato ha approvato il 2 agosto 1994 una mozione che impegnava il Go-

verno ad una moratoria unilaterale sulla vendita e la produzione di mine antipersona;

la relazione sul commercio delle armi italiane del 1996, predisposta dal Governo Dini per il Parlamento, afferma che nessuna mina è stata esportata —:

come sia stato possibile autorizzare l'esportazione definitiva di mille mine VS DAFM3 da esercitazione della Valsella e l'esportazione temporanea di 51 mine ed accessori della Valsella;

come sia stato possibile, sempre nel 1995, secondo la citata relazione, consegnare 75 mine VS-3.6 accenditori della Valsella, per un valore di oltre 150 milioni, e quattromila mine VS DAFM3 per 242 milioni e temporanea esportazione di trentatré mine ed accessori;

come sia stato possibile importare circa 250.000 detonatori Oto D M41D, sempre della Valsella. (4-02500)

RISPOSTA. — La relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, anno 1995 presentata dal Presidente del Consiglio al Parlamento recita, (pagg. 29-30 — doc. LXVII n. 2, A.P. XII Legislatura, Camera dei Deputati) che « in particolare l'attività istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni si è attenuta ai criteri di: (...) d) rispettare totalmente la moratoria sulle esportazioni di mine anti uomo, decisa dal Governo italiano a seguito di analoga risoluzione del Senato dell'agosto 1994 ed annunciata ufficialmente nel novembre dello stesso anno dal nostro Ministro degli Esteri davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ».

Ciò posto, si ribadisce che — conformemente a tale enunciazione nessuna esportazione di mine anti-uomo (o antipersona che dir si voglia) è stata autorizzata nel 1995, così come nessuna operazione di esportazione di mine anti-uomo ha avuto luogo nel corso del medesimo anno.

In merito poi agli specifici quesiti formulati dall'Onorevole interrogante, si precisa quanto segue:

1. L'autorizzazione all'esportazione definitiva di mille mine VS DAFM3 da esercitazione della Valsella (e di tremila annessi artifici fumogeni) ha riguardato mine anti-veicolo da esercitazione prive di esplosivo, che emettono al momento dell'attivazione una semplice fumata.

2. L'autorizzazione all'esportazione temporanea di cinquantuno mine ed accessori della Valsella ha riguardato mine anticarro inerti ed accessori, destinati ad una esposizione.

3. L'esportazione di settantacinque « mine VS 3.6 accenditori » della Valsella (definizione tratta dalla sezione della relazione redatta dal Ministero delle Finanze) si riferisce in realtà all'esportazione di settantacinque accenditori per mina VS 3.6 anticarro che ha avuto luogo nel 1995 a fronte di corrispondente autorizzazione rilasciata nel 1994 ed in corso di validità.

4. L'esportazione di « quattromila mine VS DAFM3 per 242 » è avvenuta a fronte dell'autorizzazione rilasciata nel 1995, citata al precedente punto 1). Trattasi delle stesse mille mine anti-veicolo da esercitazione, prive di esplosivo più relativi tremila artifici fumogeni.

5. La temporanea esportazione di trentatré mine ed accessori ha avuto luogo a titolo di parziale utilizzo dell'autorizzazione alla temporanea esportazione di cinquantuno mine ed accessori rilasciata nel 1995 e citata al precedente punto 2). Trattasi, come dianzi precisato, di mine anticarro inerti, destinate ad un'esposizione.

6. Quanto infine all'importazione di circa « 250.000 detonatori Oto D M41D sempre della Valsella », si fa presente che l'operazione è stata autorizzata per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione della Difesa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.

COLLAVINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

il consiglio comunale di Sauris (Udine) ha di recente segnalato che, a causa del ritardo nella sottoscrizione del contratto di servizio fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI SpA, non possono venire allacciati i nuovi ripetitori per la ricezione del segnale televisivo delle reti pubbliche nazionali nell'intero proprio territorio;

i ripetitori in esercizio, che a suo tempo il comune stesso aveva provveduto ad acquistare avvalendosi di fondi propri, non consentono la ricezione del terzo canale televisivo e, in caso di avverse condizioni atmosferiche, non sono in grado di fornire il segnale a tutti i residenti;

tale situazione, non solo reca un danno diretto agli abitanti, che vengono ad essere privati di una fonte di informazione e d'intrattenimento primaria, ma condiziona anche in misura sensibile lo sviluppo delle attività turistiche del paese;

l'amministrazione comunale ed i cittadini interessati hanno già provveduto a sollecitare in proposito le autorità competenti, giungendo a ventilare l'ipotesi di un'astensione dal versamento del canone, fino a quando non potrà essere effettivamente garantito il servizio in parola —:

se sia a conoscenza di quanto segnalato e quali iniziative abbia assunto, ovvero intenda assumere, al fine di rimuovere gli ostacoli procedurali che si frappongono alla stipula del contratto di servizio fra il Ministero medesimo e la RAI SpA di garantire la ricezione completa e costante del segnale radiotelevisivo pubblico nell'intero territorio del comune di Sauris. (4-02158)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che fin dal 1986 sono state stipulate apposite convenzioni con la comu-*

nità montana della Carnia di Tolmezzo per la realizzazione degli impianti ripetitori di Sauris e di Passo del Pura.

Sulla base degli accordi sottoscritti dalle parti la comunità montana ha provveduto alla realizzazione delle infrastrutture mentre la concessionaria ha predisposto l'approvvigionamento dei materiali di propria competenza al fine di poter attivare gli apparati.

A seguito di ulteriori accertamenti la stessa concessionaria RAI suggeriva di spostare l'impianto del Passo del Pura a Lateis e, nella medesima occasione, confermava l'intenzione di irradiare da entrambi gli impianti i programmi di RAI 3 oltre a quelli di RAI 2 già previsti dalla convenzione sottoscritta, nonché i programmi radiofonici in modulazione di frequenza dall'impianto di Lateis, accollandosi il maggior costo per la fornitura di apparati ed antenne.

Allo stato attuale gli impianti sono stati realizzati e gli apparati e le antenne sono state approvvigionati dalla concessionaria.

Pertanto, al fine di poter mantenere l'impegno di attivare tali impianti entro la prevista data del 31 dicembre 1996 (allegato B del vigente contratto di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1996) nel settembre del corrente anno, facendo seguito a precedenti comunicazioni, la ripetuta RAI ha nuovamente sollecitato la regione Friuli Venezia Giulia ad accelerare la concessione del finanziamento già richiesto dalla Comunità montana della Carnia, sottolineando la circostanza che per il funzionamento dei suddetti impianti — già pronti da quattro anni — manca soltanto la copertura finanziaria per la realizzazione delle linee di alimentazione elettrica degli apparati stessi.

Quanto, infine, al pagamento del canone di abbonamento si rammenta che a norma dell'articolo 1 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, esso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità dei programmi che si riesce a captare.

Tale normativa è stata, tra l'altro, dichiarata legittima con sentenza della Corte costituzionale dell'11 maggio 1988, n. 535 che ha riconosciuto al canone la natura sostanziale d'imposta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

FOTI. — Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nel corso di una visita ispettiva svolta all'ufficio postale di Vigoleno (Piacenza), sono stati accertati ammanchi per oltre un miliardo —:

se e quali visite ispettive siano state disposte in precedenza dall'autorità competente;

quali controlli siano stati esercitati e quali siano stati i risultati delle eventuali precedenti verifiche, posto che un ammanco così rilevante per valore non può che essere frutto di un'azione criminosa reiterata nel tempo;

se e quali provvedimenti disciplinari, e in quale data, siano stati adottati dall'ente poste italiane nei confronti della signora D'Arrigo Maria Grazia, a quanto risulta all'interrogante responsabile del l'ammanco;

se sia, o meno, stato richiesto l'intervento della polizia postale e, in caso negativo, perché ciò non sia accaduto;

se sia pendente nei confronti della citata D'Arrigo Maria Grazia procedimento penale e, in caso affermativo, in quale stadio si trovi e se siano già stati formalmente elevati i relativi capi d'imputazione. (4-01129)

RISPOSTA. — Al riguardo l'Ente poste italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V On.le, ha riferito che in occasione della verifica straordinaria eseguita il 9 giugno 1994 presso l'ufficio di Vigoleno, successiva ad altre due verifiche

straordinarie del 19 ottobre 1992 e del 26 gennaio 1993 che non avevano fatto sorgere sospetti di abusi nel settore risparmi, è emersa una deficienza di cassa di L. 9.386.357, ripianata prontamente dalla contabile D'Arrigo Maria Grazia.

Nella circostanza l'inquirente ha riscontrato anomalie concernenti il mancato scarico di operazioni relative al settore dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi per cui procedeva ad una verifica generale riscontrando numerosi casi di frode posti in essere dalla D'Arrigo.

Dai successivi accertamenti è risultato che l'ammontare complessivo delle frodi è di L. 815.840.007 di cui L. 607.604.197 restituite dalla D'Arrigo ai clienti danneggiati e L. 271.736.638 ancora da rimborsare.

Per quanto concerne l'aspetto disciplinare l'Ente poste ha riferito che la contabile D'Arrigo — assente dal servizio ininterrottamente dal 13 giugno al 28 novembre 1994 per malattia e congedo — dal 27 luglio 1994 è stata assegnata all'ufficio posta ferrovia di Piacenza con mansioni non comportanti maneggio di denaro. Inoltre, il funzionario inquirente, considerata la particolare gravità del reato commesso, ha proposto, in attesa della definizione del procedimento penale, la sospensione cautelare dal servizio della stessa ai sensi dell'articolo 33 comma 20 del C.C.N.L., disposta con effetto 1/4/1995; ha proposto altresì l'applicazione della sanzione del licenziamento senza preavviso ex articolo 34 del C.C.N.L.

Le indagini, ha proseguito l'Ente poste, sono state condotte personalmente dal funzionario inquirente senza l'ausilio della Polizia Postale il cui intervento in simili circostanze non viene di norma richiesto considerato l'aspetto prevalentemente tecnico-contabile degli accertamenti. L'inquirente ha segnalato, con più informative di reato, l'intera vicenda al Procuratore della Repubblica di Piacenza che ha delegato il ripetuto inquirente a compiere gli atti di P.G. conseguenti (interrogatori, perquisizioni, etc.).

Si comunica infine che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza; in data 22 marzo 1996, ha avanzato al G.I.P. presso il locale tribunale richiesta di

rinvio a giudizio nei confronti di D'Arrigo Maria Grazia, per i reati di cui agli articoli 314, 476 e 479 c.p.

L'udienza preliminare è fissata per il 12 dicembre 1996.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il Coni è ente pubblico che gestisce fondi pubblici;

il Coni deve esercitare compiti di controllo sull'operato delle società sportive ad esso affiliate;

il Coni fin dal 1981 (legge n. 91 del 23 marzo 1981) ha stabilito i principi informatori che devono garantire la democraticità interna delle federazioni sportive nazionali e, di conseguenza, delle società sportive ad esse affiliate;

il Coni, attraverso specifico accordo con la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio, elargisce fondi pubblici per sovvenzionare l'attività agonistica ad alto livello dei gruppi sportivi dei Vigili del fuoco;

i gruppi sportivi dei Vigili del fuoco non hanno mai adeguato il proprio statuto alle direttive Coni e federali;

i gruppi sportivi dei Vigili del fuoco non provvedono ad inviare i verbali delle assemblee elettive alle federazioni sportive nazionali per l'affiliazione e/o la riaffiliazione;

i gruppi sportivi dei Vigili del fuoco non hanno mai presentato come dovuto i bilanci preventivi e consuntivi nelle assemblee ordinarie dei soci;

la direzione generale dei servizi antincendio e della protezione civile ha dichiarato nella nota ministeriale S/70/2 del

26 luglio 1994 che i gruppi sportivi dei Vigili del fuoco sono di natura privatistica —:

per quale motivo il Coni da oltre 10 anni permetta ancora alle federazioni sportive nazionali l'affiliazione e/o la riaffiliazione dei gruppi sportivi dei Vigili del fuoco che non hanno provveduto ad adeguare lo statuto sociale secondo le direttive Coni, né ad inviare alle federazioni sportive nazionali i verbali delle assemblee elettive;

per quali motivi il Coni continui ad elargire fondi pubblici per sovvenzionare l'attività sportiva prevalentemente amatoriale dei gruppi sportivi dichiarati di natura privatistica. (4-02524)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che il CONI eroga contributi al Ministero dell'Interno per promuovere e sostenere specifiche iniziative relative agli impianti e alle attività di alto livello, che concorrono al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.*

L'oggetto e la natura delle intese — attuate tramite convenzione — non obbligano e non autorizzano il CONI ad entrare nel merito delle norme attraverso le quali le competenti strutture del Ministero regolano le proprie attività in campo sportivo.

È vero che le Società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali devono ispirare la loro gestione interna ai principi informativi del CONI e che le stesse Federazioni devono vigilare sul rispetto di tali principi.

Tuttavia, nella fattispecie, occorre tener conto della particolare configurazione di strutture sportive che nascono ed operano all'interno di istituzioni pubbliche come i Corpi dello Stato, le Forze Armate, ecc., che non possono essere del tutto equiparate alle associazioni sportive che nascono sul territorio e che godono di un particolare regime gestionale in relazione alla loro natura.

Riguardo al caso in questione, comunque, il CONI ha raccomandato alle Federazioni Sportive Nazionali interessate di esercitare nei confronti dei Gruppi Sportivi

dei Vigili del Fuoco la vigilanza di competenza, anche con riferimento alle precisazioni fornite dalla Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno.

Il Vicepresidente del Consiglio dei ministri: Veltroni.

GRAMAZIO. — *Il Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

la legge 25 agosto 1982, n. 604, elevava da cinquanta a cento il personale direttivo e docente da collocare fuori ruolo a disposizione del ministero degli affari esteri, adibito al coordinamento, alla vigilanza ed all'amministrazione del personale delle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero;

tale elevazione del numero dei collocati fuori ruolo trovava giustificazione nell'elevato numero di precari beneficiari della legge n. 604 del 1982 che disponeva l'immissione in ruolo ed il mantenimento in servizio all'estero per un settennio;

attualmente il personale in servizio all'estero ammonta a 1.100 unità contro le 2.400 del 1982;

in relazione al contenimento della spesa pubblica disposta dal Governo con decreto del giugno scorso appare ingiustificato il collocamento fuori ruolo, a disposizione del ministero degli affari esteri, del contingente di cento unità a suo tempo disposto dalla legge n. 604 del 1982 —:

se non ritenga che sia il caso di ridurre proporzionalmente il più volte richiamato contingente adeguandolo agli effettivi carichi di lavoro degli addetti ai competenti uffici della direzione generale delle relazioni culturali. (4-03954)

RISPOSTA. — *In riferimento a quanto segnalato dall'Onorevole Interrogante appare opportuno ricordare che la legge n. 604/82, all'articolo 6, comma 3 ha elevato da 50 a 100 unità il contingente del personale della Pubblica Istruzione da col-*

locare fuori ruolo a disposizione del Ministero degli Esteri, in relazione all'elevazione da 612 a 2.500 unità destinate a prestare servizio all'estero presso istituzioni scolastiche italiane, statali e non statali, e delle iniziative presso strutture scolastiche straniere.

Inoltre, con il decreto-legge n. 297/94, articolo 626 comma 1, viene ribadito che al personale della Pubblica Istruzione distaccato presso il Ministero degli Esteri spetta il compito di amministrare, vigilare e coordinare le istituzioni scolastiche, educative e culturali italiane all'estero, sia statali che non statali, ed il relativo personale che ammonta a 1277 unità.

In pratica, l'attività che in Italia viene svolta dal Ministero della Pubblica Istruzione e dai Provveditorati agli studi, il Ministero degli Esteri, con l'ausilio delle 100 unità » la svolge nei confronti di tutte le scuole italiane all'estero (statali e non), con l'ulteriore onore che comportano due diversi calendari scolastici, boreale e australe, nonché il mantenimento dei corsi di lingua e cultura italiana, ancorché i medesimi siano istituiti dallo Stato straniero o da Enti privati.

Si evidenzia infatti che, così come sul territorio nazionale una specifica Direzione Generale della Pubblica Istruzione amministra le istituzioni non statali, ugualmente all'estero rimangono sotto l'amministrazione, e la vigilanza del Ministero degli Esteri anche le istituzioni ed il personale che hanno assunto lo status giuridico di istituzioni « private », soprattutto alla luce delle recenti disposizioni legislative che prevedono un contenimento degli interventi statali ed una maggiore iniziativa degli Enti gestori delle attività scolastiche.

Si ricorda infine che la Legge n. 243/93, articolo 6, comma 9, ha introdotto notevoli innovazioni per una puntuale razionalizzazione degli interventi e per l'utilizzo a favore delle istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero del 40 per cento delle economie di spesa. Ciò comporta una serie di nuovi adempimenti e l'introduzione di nuove procedure amministrative per la riassettegnazione delle economie, derivanti dalla riduzione del personale, tramite contributi

alle medesime istituzioni non statali. Ne consegue un notevole ampliamento dell'attività in tale settore sia per l'erogazione dei contributi medesimi, sia per la vigilanza del loro utilizzo.

Si ritiene pertanto che il personale del Ministero della Pubblica Istruzione, distaccato presso il Ministero degli Esteri ai sensi dell'articolo 626 del decreto-legge 297/94, non sia in eccesso rispetto ai compiti ad esso affidati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

JERVOLINO RUSSO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

nella scelta e nel finanziamento dei progetti di cooperazione allo sviluppo è certamente doverosa e necessaria l'adozione di criteri di grande serietà onde garantire la massima qualità possibile dell'interventi;

l'interrogante ritiene che, una volta selezionato ed approvato un progetto, sia dovere del Ministero degli affari esteri garantire un valido sostegno agli operatori che in esso lavorano e, soprattutto, non metterli in serie difficoltà economiche e di vita ritardando i pagamenti ad essi dovuti —:

quali precise notizie possa fornire circa le modalità di pagamento dei cooperatori e circa gli impegni che l'amministrazione intenda assumere per garantire la regolarità. (4-02948)

RISPOSTA. — Dall'atto parlamentare in oggetto non è purtroppo possibile individuare con certezza chi siano i « cooperatori » per i quali l'Onorevole interrogante segnala ritardi nei pagamenti dovuti e richiede all'Amministrazione di assumere opportune misure per garantirne la regolarità.

Ad ogni buon conto, qualora con il termine « cooperatori » e « volontario » si intenda far riferimento al personale « cooperante » e « volontario » (legge 49/87, artt. 31 e 32) impiegato dalle Organizzazioni Non

Governative nell'ambito dei progetti finanziati dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, occorre precisare che tale personale instaura un rapporto contrattuale con le citate organizzazioni e non con la Direzione Generale.

Quest'ultima, pertanto, non provvede direttamente al pagamento delle spettanze dovute al personale volontario e cooperante, ma si limita a registrare il contratto stipulato tra il personale e la Organizzazione Non Governativa, secondo le modalità previste dalla legge 49/87.

Non sembra, dunque, che l'Amministrazione possa essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti al personale che presta servizio nell'ambito dei progetti realizzati da Organizzazioni Non Governative.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.

LENTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

nell'alta valle del Foglia e dell'Isauro, in provincia di Pesaro e Urbino, numerosi utenti di telefonia mobile hanno firmato una petizione perché nella zona la copertura del segnale è totalmente assente;

i sindaci dei paesi interessati (Sassocorvaro, Piandimeleto, Lunano, Belforte all'Isauro e altri) hanno formulato apposite richieste alla Telecom affinché venga avviata immediatamente la copertura del segnale;

quello della telefonia mobile è un servizio divenuto indispensabile come mezzo di lavoro per gli operatori economici, così come per chi, per ragioni turistiche o professionali, frequenta le citate località —:

quali siano le ragioni della mancata copertura del segnale per la telefonia mobile nella zona sopraddetta;

quali azioni il Ministro intenda intraprendere presso la Telecom Italia Mobile allo scopo di attivare il segnale

in tempi brevissimi nelle valli del Foglia e dell'Isauro. (4-02173)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la convenzione stipulata tra il Ministero p.t. e le società concessionarie Telecom Italia Mobile (TIM) ed Omnitel Pronto Italia (OPI) assegna alle medesime società un ragionevole lasso di tempo per raggiungere le previste percentuali di copertura: copertura che, comunque, non può essere assicurata sul 100 per cento del territorio.*

È da considerare infatti che, essendo il servizio radiomobile basato su trasmissioni di segnali radio, la conformazione orografica del territorio influenza in modo molto marcato la propagazione radioelettrica, per cui spesso risulta particolarmente complesso intervenire efficacemente.

Premesso quanto sopra, si fa presente che la società TIM ha comunicato che nella Valle del Foglia è prevista, nel corso dell'anno 1997, l'installazione di nuovi impianti GSM nelle località di Carpegna, Macerata Feltria e Sassocorvaro; per quanto riguarda, invece, la Valle dell'Isauro non sono previsti attualmente specifici interventi impiantistici.

La società Omnitel ha riferito che non è prevista la copertura radioelettrica delle citate località nel periodo 1996-97.

Entrambe le concessionarie hanno, comunque, assicurato che terranno nella debita considerazione quanto segnalato dalla S.V. On.le nella definizione dei prossimi programmi di realizzazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

NIEDDA. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il 16 marzo 1993 si è consumato a Roma un attentato ai danni di Mohammed Hussein Naghdi, rappresentante in Italia del consiglio nazionale della resistenza iraniana;

per tale delitto, l'autorità giudiziaria ha richiesto il rinvio a giudizio di un cittadino iraniano e di due algerini; l'udienza preliminare si è tenuta a Roma il 15 luglio 1996;

non è stato invece possibile procedere nei confronti di un altro imputato, in quanto diplomatico iraniano presso l'ambasciata di Roma e dunque coperto da immunità;

quest'ultimo caso non può non richiamare l'attenzione verso il comportamento del regime iraniano, su cui gravano sospetti di implicazione in alcuni atti terroristici —:

quali iniziative si intendano adottare nei confronti dei cittadini stranieri coperti da immunità diplomatica, ma seriamente coinvolti in attività illecite;

quali azioni si intendano intraprendere, nell'ambito delle strette competenze attribuite ai Ministri interrogati, affinché gli autori e i mandanti di questo grave attentato possano essere condannati e puniti. (4-02272)

RISPOSTA. — *In merito a quanto segnalato dall'Onorevole Interrogante si ricorda che le relazioni politiche tra Italia e le Autorità di Teheran si inquadrano nel contesto più ampio del dialogo critico Unione Europea-Iran. Uno dei temi affrontati in tale ambito è quello dell'atteggiamento del Governo iraniano nei confronti del terrorismo. Vale la pena di ricordare come una Troika dell'Unione, guidata dal Sottosegretario Ambasciatore Incisa, si sia recata a Teheran all'inizio dell'aprile scorso proprio per affrontare questo delicato tema e che, durante l'ultima sessione del dialogo critico, svoltasi a Roma il 20 giugno 1996 sotto Presidenza italiana, nuovamente è stata attirata l'attenzione degli interlocutori su tale questione. In entrambe le occasioni, da parte iraniana si è fatto stato della loro condanna del terrorismo e dell'inesistenza di un appoggio di Teheran a gruppi e movimenti terroristici.*

Per il delitto di Mohammed Hussein Naghdi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva chiesto il rinvio

a giudizio per Khatem Adda, Yadzi Nejad Alireza, Idjelibt Shlah e di archiviazione per Parandeh Hamid ai sensi della Convenzione di Vienna. In data 25 settembre u.s. il GIP del Tribunale di Roma ha emesso sentenza di proscioglimento nei confronti dei tre imputati.

Va tenuto presente che, per quanto concerne l'immunità diplomatica riconosciuta al cittadino iraniano Parandeh Hamid, nei confronti del quale non è stato possibile procedere per le sue eventuali responsabilità nel caso in questione, l'Italia, avendo ratificato la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, non può che rimettersi a quanto da essa stabilito in tema di immunità diplomatiche. In particolare, l'articolo 31 di detta Convenzione riconosce agli agenti diplomatici l'immunità dalla giurisdizione penale; a detta immunità può rinunciare espressamente solo lo Stato di invio (articolo 32) ma non può essere in alcun modo revocata dallo Stato di accreditamento.

Unica soluzione possibile rimarrebbe l'ipotesi di dichiarare il diplomatico iraniano « persona non grata ». Tale eventualità non avrebbe altro effetto che quello di farlo allontanare dal nostro Paese, tra l'altro provocando quasi certamente l'adozione di analoghe misure, da parte dell'Iran, nei confronti di nostro personale diplomatico in servizio a Teheran. La crisi nei rapporti diplomatici tra i due Paesi che ne conseguirebbe rischierebbe di impedire di fatto di continuare in modo costruttivo l'esercizio del « dialogo critico » che, si ritiene, rappresenta al momento attuale lo strumento più utile attraverso il quale chiarire definitivamente la posizione di Teheran nei confronti del terrorismo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

OSTILLIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

un consistente gruppo di dipendenti del centro operativo postale di Lecce ha dato vita ad un comitato promotore per

sensibilizzare le organizzazioni sindacali e la cittadinanza circa l'inefficienza del servizio, derivante da carenza di personale;

il direttore dell'agenzia Cpo di Lecce ed il direttore della filiale delle poste e telecomunicazioni di Lecce in una riunione con l'organizzazione sindacale Failp-Cisal hanno dichiarato, come risulta dal verbale della riunione, carente l'attuale assegnazione di personale presso il Cpo di Lecce;

molte unità operative andate in pensione non risultano essere state sostituite;

il comitato promotore ritiene opportuno, al fine di riportare alla normale efficienza il Cpo e garantire all'utenza un migliore risultato, rivedere l'attuale organico dello stesso Cpo —:

quali iniziative abbia assunto ed intenda assumere il Ministro al fine di migliorare il servizio, come auspicato dal suddetto comitato promotore, e se intenda procedere a rivedere le assegnazioni di personale nelle varie sedi delle poste e telecomunicazioni di Lecce, ottimizzando le prestazioni. (4-01651)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le, ha riferito che, a seguito della riorganizzazione dei servizi, il fabbisogno di personale degli uffici postali della Puglia è stato determinato in n. 10.147 unità delle varie qualifiche.*

Di dette unità n. 1885 sono state ripartite fra le agenzie di base e le aree di staff della provincia di Lecce: le esigenze del centro postale operativo sono state calcolate in un primo momento in 282 unità. Successivamente, a seguito di una verifica disposta dalla sede Puglia tale fabbisogno è stato rideterminato in 306 unità che sono state effettivamente applicate dal 10 settembre u.s. a titolo sperimentale.

Il ripetuto ente ha precisato che il collocamento in quiescenza delle 70 unità circa nella filiale di Lecce ha inciso per buona parte sugli esuberanti inizialmente esistenti, senza provocare carenza di personale: le presenze attuali nella provincia di Lecce

coprono numericamente il fabbisogno complessivo della filiale rapportato a tutte le aree di inquadramento.

L'ente ha, infine, fatto presente che un apposito gruppo sta procedendo ad ulteriori verifiche per cui la situazione sarà valutata e rivista sulla scorta dei relativi risultati.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

PAMPO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

si è avuto sentore di « smobilitazione » dell'ufficio postale del villaggio Boncore, in provincia di Lecce;

taluni consiglieri comunali hanno interrogato, impropriamente, il sindaco di Nardò (comune cui appartiene il suddetto villaggio), chiedendo quali interventi l'amministrazione comunale riteneva dover porre in essere per scongiurare una simile evenienza;

di fatto, durante l'estate, l'ufficio postale di villaggio Boncore è oberato da enorme lavoro a causa della massiccia presenza di villeggianti mentre, durante l'inverno, serve l'utenza di zone limitrofe come Veglie, San Pancrazio Salentino ed altri centri del circondario;

l'ufficio postale di villaggio Boncore non può, quindi, essere soggetto a chiusura o riduzione ad una sola unità di personale dal momento che quest'ultima situazione verrebbe a danneggiare gli abitanti delle numerosissime masserie, già costretti ad aprire caselle postali a Leverano e Porto Cesareo;

la presenza di una sola unità in un ufficio pubblico (la quale gestisce anche denaro) potrebbe poi attirare la delinquenza minorile ed organizzata, con grave danno per l'impiegato e per le stesse istituzioni —:

quali concrete ed immediate iniziative intenda assumere per rasserenare gli animi

della popolazione interessata, nutriti di rabbia e di risentimento da quando è ventilata la notizia della chiusura dell'ufficio postale del villaggio Boncore;

se non ritenga di confermare, per quanto sopra esposto, le stesse unità di operatori attualmente presenti, al fine, appunto, di servire meglio l'utenza che continua ad aprire caselle postali negli uffici dei comuni limitrofi, con grave disagio e danno economico. (4-03527)

RISPOSTA. — Al riguardo l'ente Poste Italiane ha precisato che presso l'agenzia postale di villaggio di Boncore, in provincia di Lecce, risultano applicate 2 unità: un responsabile di agenzia ed un impiegato di sportello.

L'ente ha assicurato, altresì, che non risulta attuata o programmata alcuna riduzione di personale presso il citato ufficio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

NICOLA PASETTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

alla presidenza del consiglio compete il controllo e di curare il raccordo fra Stato e mondo dello sport;

sempre più spesso ormai capita che i massimi dirigenti del mondo del calcio siano protagonisti delle cronache giudiziarie penali più che di quelle sportive;

anche il settore arbitrale della Federazione italiana giuoco calcio sembra avere risentito del malcostume gestionale dei vertici della Federazione;

infatti, vi è stata una meritoria denuncia presentata da un dirigente della FIGC - Settore arbitrale, della sezione di Castelfranco Veneto (TV), il quale segnalava la stesura di quattordici falsi referti da parte di due Commissari speciali (figura preposta alla visionatura degli arbitri ai fini delle valutazioni necessarie per la car-

riera degli stessi) della sezione di Castelfranco, volti a mantenere in capo ai predetti Commissari speciali il diritto alla tessera che permette l'accesso gratuito a tutti gli stadi d'Italia, ed anche per ottenere rimborsi spese senza alcuna fatica e senza accedere effettivamente ai campi di gara;

a tale azione di giusta denuncia la risposta del vertice dell'AIA è stata fin qui quella di cercare di insabbiare o comunque ritardare il procedimento, ed addirittura di tentare di capovolgere la situazione, ponendo sotto inchiesta anche chi ha denunciato la malversazione;

tutto ciò può forse essere spiegato con il fatto che la catena degli « amici degli amici » parte dai due Commissari speciali interessati, passa per il Presidente della sezione AIA di Castelfranco Veneto ed arriva all'esimio presidente nazionale dell'AIA, signor Salvatore Lombardo, già destinatario — a quanto risulta all'interrogante — di gravi denunce provenienti da altre regioni d'Italia —:

nell'interesse dello sport italiano, se non intenda promuovere un'indagine attivando anche i competenti organi del CONI al fine di verificare i comportamenti dei vari dirigenti della FIGC-AIA implicati nella vicenda oggetto della presente interrogazione, e comunque più in generale su tutta la conduzione del settore arbitrale della Federcalcio. (4-00181)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso il C.O.N.I., si fa presente quanto segue.

Con lettera del 28/7/1994 il Signor Sergio Costeniero (che è un associato ma non dirigente della F.I.G.C., né dell'A.I.A.), denunciava al Presidente dell'A.I.A. e alla Commissione dei servizi di ispettorato dell'A.I.A., la stesura di quattordici falsi referti da parte di due Commissari speciali (preposti alla visionatura degli arbitri) della sezione di Castelfranco Veneto.

Con nota dell'1/8/1994 il Presidente dell'A.I.A. trasmetteva la denuncia dell'associato Sergio Costeniero alla Procura arbitrale per il seguito di competenza.

La Procura arbitrale, dopo approfondita indagine, con provvedimento del 25/10/94, deferiva gli arbitri Sergio Costeniero, Pietro Cuogo, Ivano Battocchio, Stefano Marin, Franco Frattin, Franco Bizzotto, tutti della Sezione di Castelfranco Veneto.

La Commissione disciplina nazionale apriva il procedimento disciplinare che, trascorsi i termini previsti dal Regolamento A.I.A. e di Disciplina, veniva trattato il 9/3/95.

In tale data la Commissione disciplina emetteva delibera interlocutoria, chiedendo ulteriori indagini alla Procura arbitrale.

La Procura arbitrale, con nota del 31/3/1995, integrava quanto richiesto dalla Commissione di disciplina.

La Commissione disciplina nazionale, in data 18/5/95, emetteva la delibera N. 26 con il seguente dispositivo: « p.q.m. la Commissione delibera nei confronti degli Arbitri fuori quadro Stefano Marin e Mario Frattin la sospensione dal 14 dicembre 1994 al 13 dicembre 1995; il provvedimento disciplinare dell'ammonizione nei confronti dell'Arbitro effettivo Franco Bizzotto; il provvedimenti disciplinare della sospensione dal 14 dicembre 1994 al 13 giugno 1996 nei confronti dell'Arbitro benemerito Pietro Cuogo e dell'Arbitro fuori quadro Ivano Battocchio ».

Avverso tale delibera era stato proposto appello.

A seguito appello, presentato dai sigg. Pietro Cuogo e Sergio Costeniero, la Commissione Disciplina di Appello dell'A.I.A. ha annullato il provvedimento di sospensione adottato nei confronti del Sig. Costeniero ed ha ridotto di 6 mesi la sospensione inflitta al Cuogo.

Da quanto sopra esposto si evince che non vi è stato « insabbiamento » e che il procedimento ha seguito i normali tempi tecnici.

Si aggiunge che la Commissione disciplina nazionale dell'A.I.A. è organo di giustizia del tutto autonomo, sul cui operato non sono previste interferenze.

Il Vicepresidente del Consiglio dei ministri: Veltroni.

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere, premesso che:*

l'ente poste italiane si è da poco trasformato in ente pubblico economico;

in forza di tale trasformazione sembra essere mutato il regime giuridico applicabile ai dipendenti dello stesso ente;

in particolare, con riferimento alla applicabilità della legge 10 marzo 1987, n. 100, la quale prevede, all'articolo 1, comma 5, il diritto per il coniuge convivente del personale militare e che sia impiegata di ruolo in una amministrazione statale, all'atto del trasferimento del coniuge militare, ad essere impiegato, nel ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina;

la citata disposizione normativa non è applicata presso l'ente poste italiane —:

quale sia effettivamente la normativa applicabile ai dipendenti dell'ente poste italiane, e se non sia applicabile, come crede il sottoscritto, anche il disposto del comma 5 dell'articolo 1 della legge 100 del 1987 ai dipendenti dell'ente poste italiane. (4-03118)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha significato che effettivamente la legge 10 marzo 1987, n. 100 riconosce ai dipendenti delle Amministrazioni statali il diritto di riunirsi al coniuge militare nel caso in cui quest'ultimo sia stato trasferito d'autorità nella sede di servizio.*

L'Ente partecipa, però, che le Poste Italiane, nell'attuale regime di ente pubblico economico, non è tra i destinatari della citata norma e che l'istituto concernente la mobilità a domanda di dipendenti, coniugi

di personale militare, rientra tra quelli regolamentati direttamente dall'Ente in parola.

Nello specifico tali norme stabiliscono che il dipendente, che si trova nelle condizioni indicate, può chiedere di essere trasferito nella circoscrizione territoriale della sede in cui presta servizio il coniuge militare e di essere applicato nell'ambito dell'unità produttiva più vicina alla località di servizio del coniuge stesso, sempreché ne esista la disponibilità.

Infatti, precisa l'Ente, l'accoglimento dell'istanza non può prescindere dalla valutazione della compatibilità con le esigenze di servizio, come previsto dall'articolo 28, 1° comma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che disciplina il rapporto di lavoro tra l'Ente Poste Italiane ed i suoi dipendenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

POLI BORTONE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

i dipendenti del CPO (centro postale operativo) di Lecce sono in stato di agitazione da alcuni mesi.

l'agitazione è dovuta alla carenza di organico, dal momento che le unità andate in pensione (oltre 70) non sono state sostituite con nuovo personale;

tale situazione danneggia notevolmente l'utenza —:

quali provvedimenti intenda assumere con immediatezza per ovviare a tale disagio. (4-01529)

RISPOSTA. — Al riguardo non può che confermarsi quanto già rappresentato con la nota prot. n. GM/99190/165/4-1413/INT/GA del 29 ottobre 1996 — di cui ad ogni buon fine si allega copia (all. 1) — inviata in risposta all'analogo atto parlamentare presentato dalla medesima S.V. on.le.

ALLEGATO

Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le, ha riferito che, a seguito della riorganizzazione dei servizi, il fabbisogno di personale degli uffici postali della Puglia è stato determinato in n. 10.147 unità delle varie qualifiche.

Di dette unità n. 1885 sono state ripartite fra le agenzie di base e le aree di staff della provincia di Lecce: le esigenze del centro postale operativo sono state calcolate in un primo momento in 282 unità. Successivamente, a seguito di una verifica disposta dalla sede Puglia tale fabbisogno è stato rideterminato in 306 unità che sono state effettivamente applicate dal 10 settembre u.s. a titolo sperimentale.

Il ripetuto ente ha precisato che il collocamento in quiescenza delle 70 unità circa nella filiale di Lecce ha inciso per buona parte sugli esuberanti inizialmente esistenti, senza provocare carenza di personale: le presenze attuali nella provincia di Lecce coprono numericamente il fabbisogno complessivo della filiale rapportato a tutte le aree di inquadramento.

L'ente ha, infine, fatto presente che un apposito gruppo sta procedendo ad ulteriori verifiche, per cui la situazione sarà valutata e rivista sulla scorta dei relativi risultati.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

RANIERI e PEZZONI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

l'evolversi della situazione nella regione dei grandi laghi ed in particolare nel Burundi richiede da parte dell'Europa e dell'Italia una responsabile attenzione.

imperdonabile e controproducente risulterebbe infatti un disimpegno nei riguardi ad una simile tragedia di fronte a ciò che è già avvenuto nel Ruanda. L'impegno fin qui realizzato non è stato suf-

ficiente e non ha prodotto i risultati sperati di pace e tranquillità per i popoli di quella regione.

% Oggi la comunità internazionale è chiamata a dare il proprio contributo alla costruzione del difficilissimo processo di dialogo e di pacificazione. Ognuno deve fare la sua parte. L'Italia può e deve fare la sua, innanzitutto mantenendo fermo l'impegno nell'invio di aiuti umanitari —:

se intenda il Governo italiano sviluppare sollecitamente nell'ambito delle Nazioni Unite tutte quelle iniziative volte a sostenere la costruzione del dialogo tra le parti in conflitto per favorire una soluzione politica delle controversie valorizzando il coinvolgimento di un ampio ed equilibrato arco di paesi africani e del resto del mondo che di concerto accompagnino il paese fuori dal tunnel della violenza;

se intenda inoltre rispettare l'impegno nel campo degli aiuti umanitari per i profughi fuori e dentro il paese, considerando che l'azione umanitaria non si limita ad alleviare le sofferenze immediate della popolazione ma costituisce uno strumento per la ricostruzione di una convivenza civile fornendo lo spazio a tutte le forze interne che rifiutano la logica dello scontro e che mirano a ricostruire il paese, nella consapevolezza che gli aiuti umanitari devono accompagnarsi a una paziente ed efficace opera politica e diplomatica e devono essere sottoposti al controllo degli organismi internazionali che godono della fiducia e del rispetto delle parti in causa e che sono adeguatamente supportati sia sul piano logistico che economico. (4-02717)

RISPOSTA. — *L'Italia da tempo segue con la più grande attenzione, d'intesa con i partners comunitari, l'evolversi della situazione in Burundi e nell'intera regione dei Grandi Laghi. In particolare, durante il semestre di Presidenza dell'Unione Europea il nostro Paese ha dato un rilevante contributo alla definizione di una più aggiornata linea politica dell'Unione nella regione.*

In particolare, di fronte all'evidente incapacità della compagine governativa bu-

rundese di conseguire concreti risultati nel processo di riconciliazione nazionale, e alla sempre maggiore pressione militare da parte dell'opposizione armata, si è ritenuto opportuno sottolineare l'importanza che tutte le componenti burundesi (e quindi anche l'opposizione armata) siano associate nel previsto dialogo nazionale.

Tale linea, concretizzatasi nella dichiarazione della Presidenza del 20 giugno u.s. ha trovato esplicita conferma non solo nelle successive dichiarazioni dell'Unione Europea, ma anche nelle conclusioni dei recenti Vertici africani di Arusha e di Yaoundé.

L'Italia continua, inoltre, ad intrattenere un serrato dialogo con gli ordini religiosi e le Organizzazioni Non Governative che con tanta dedizione hanno operato ed operano in Burundi, come pure in Ruanda, e si è fatta interprete e sostenitrice delle loro esigenze e dei loro suggerimenti sia in sede europea, sia in sede Nazioni Unite. Proprio sulla base di tali indicazioni l'Italia ha sostenuto, facendone un punto di riferimento di rilievo della propria azione politica, l'esigenza di favorire quanto più possibile la presenza in loco di osservatori delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione dell'Unità Africana e della stessa Unione Europea.

Da parte sua l'Italia continuerà anche in futuro — d'intesa con i partners europei ed in stretto coordinamento con i Paesi africani — ad adoperarsi per sostenere ogni iniziativa volta a favorire il dialogo e la riconciliazione nazionale in Burundi. In tal senso l'Italia si riconosce pienamente nelle più recenti Dichiarazioni dell'Unione Europea (emesse prima e dopo il colpo di Stato burundese) nelle quali viene espresso da un lato pieno sostegno agli sforzi in atto da parte dei Capi di Stato della regione, dell'Organizzazione dell'Unità Africana e dell'ex Presidente tanzaniano Nyerere e dall'altro la disponibilità dell'UE a sostenere gli sforzi regionali di pace e tutte le azioni mirate al ristabilimento in Burundi di un sistema politico stabile, giusto e democratico.

La Regione dei Grandi Laghi, ed il Burundi in particolare, continua a rappresentare un'area prioritaria per gli interventi di emergenza umanitari. Nel 1995 infatti, la

Cooperazione Italiana ha realizzato in Burundi vari programmi socio-sanitari ed alimentari a favore delle migliaia di rifugiati e profughi, tutti nel settore umanitario, per un ammontare complessivo di 2 miliardi di lire. L'Italia intende proseguire tale impegno anche nell'anno in corso nonostante la sempre più precaria situazione politica del paese africano. Sono infatti previsti ulteriori programmi socio-sanitari in gestione diretta per un valore di 1,5 miliardi di lire la cui effettiva realizzazione è tuttavia subordinata al mantenimento di condizioni minime di sicurezza nel paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.

ROTUNDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

quale sia l'opinione del Governo in merito all'organizzazione dei giochi del Mediterraneo ed in particolare sulla circostanza che per svolgere a Bari le gare di equitazione, è richiesto un notevole investimento di denaro pubblico per predisporre improvvisati impianti sportivi;

se il Governo non ritenga più opportuno e conveniente adoperarsi affinché le programmate gare di equitazione dei giochi del Mediterraneo si svolgano sui campi di gara del « Gigante sporting club » di Cavallino, in provincia di Lecce, impianto di altissimo livello e che soddisfa in pieno i requisiti della Federazione italiana sport equestri. (4-00423)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che il programma delle gare dei Giochi del Mediterraneo è stato predisposto dal Comitato Organizzatore con l'intento specifico del recupero e della valorizzazione di impianti sportivi già esistenti.*

Le gare di equitazione e quelle di tiro con l'arco, si svolgeranno allo Stadio della Vittoria di Bari, uno degli impianti sportivi più prestigiosi della Regione, la cui storia è strettamente legata alla città capoluogo.

Lo stadio (che sarà adeguatamente ristrutturato) è dislocato in un'area che comprende anche la Fiera del Levante, il Centro Universitario Sportivo e le piscine comunali dove si svolgeranno le gare di 12 discipline sportive delle 27 previste nel corso dell'intera manifestazione.

La medesima area ospiterà, inoltre, il centro stampa, il centro accrediti, il centro logistico di smistamento dei trasporti degli atleti e la sede operativa del Comitato Organizzatore.

La soluzione è stata particolarmente apprezzata dalla Federazione Italiana Sport Equestri, che ha sottolineato la felice ubicazione dello Stadio della Vittoria, poco distante dal centro della città ed il prestigio del complesso sportivo, che già in passato ha ospitato importanti manifestazioni ippiche.

Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri: Veltroni

ROTUNDO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la recente riorganizzazione, attuata a partire dal 3 giugno 1996 e riguardante il centro postale operativo della filiale di Lecce dell'Ente poste italiane, con la riduzione di unità lavorative e l'eccessivo carico di lavoro, ha determinato l'insufficienza e l'inefficienza del servizio;

il personale non riesce a fruire sia delle ferie per l'anno 1995 che dei riposi compensativi maturati, ed è molto probabile, stando così le cose, una impossibilità ad effettuare le ferie estive programmate per il corrente anno;

altre settanta unità del centro postale operativo sono andate in pensione e non sostituite;

all'interno dell'attuale organico vi è un'alta percentuale di persone disabili non pienamente utilizzabili all'interno dei processi produttivi;

circolano voci circa una ulteriore riduzione del personale —:

con quali criteri siano stati determinati il fabbisogno del personale e la sua organizzazione, se tali criteri rispondano a logiche unicamente di economia aziendale o di efficienza del servizio in funzione dell'utenza e quali iniziative intenda adottare il Governo per dare soluzione alla situazione sopra descritta, che ha portato i dipendenti a dichiarare lo stato di agitazione.

(4-01579)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le, ha riferito che, a seguito della riorganizzazione dei servizi, il fabbisogno di personale degli uffici postali della Puglia è stato determinato in n. 10.147 unità delle varie qualifiche.

Di dette unità n. 1885 sono state ripartite fra le agenzie di base e le aree di staff della provincia di Lecce: le esigenze del centro postale operativo sono state calcolate in un primo momento in 282 unità. Successivamente, a seguito di una verifica disposta dalla sede Puglia tale fabbisogno è stato rideterminato in 306 unità che sono state effettivamente applicate dal 10 settembre u.s. a titolo sperimentale.

Il ripetuto ente ha precisato che il collocamento in quiescenza delle 70 unità circa nella filiale di Lecce ha inciso per buona parte sugli esuberi inizialmente esistenti, senza provocare carenza di personale: le presenze attuali nella provincia di Lecce coprono numericamente il fabbisogno complessivo della filiale rapportato a tutte le aree di inquadramento.

L'ente ha, infine, fatto presente che un apposito gruppo sta procedendo ad ulteriori verifiche per cui la situazione sarà valutata e rivista sulla scorta dei relativi risultati.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-

RUZZANTE e SAONARA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 30 settembre 1995, in Burundi, nella località Buyengero, venivano uccisi tre cittadini italiani, padre Marchiol Aldo; padre Maule Ottorino; la volontaria missionaria Katina Guber;

queste morti non sono ancora considerate dall'opinione internazionale come conseguenza della « mattanza » che si sta consumando in quella terra —:

quali indagini risulti al Governo siano state esperite e a quali conclusioni siano approdate;

se il Ministero degli affari esteri sia a conoscenza delle numerose minacce che i tre cittadini ricevevano da alcuni elementi dell'esercito;

se risponda al vero che i militari arrestati, perché ritenuti colpevoli, siano riusciti a fuggire dal carcere, dopo pochi giorni, in circostanze oscure;

qualora ciò risulti, quali iniziative abbia intrapreso, o intenda intraprendere, affinché l'eccidio dei suddetti cittadini italiani non rimanga impunito. Ciò al fine di evitare che anche su questo gravissimo evento non sia fatta piena luce, e quindi consentire a elementi dell'esercito burundese di continuare a uccidere impunemente, forti anche dell'indifferenza della comunità internazionale e, nello specifico, dell'Italia;

se corrisponda al vero la notizia, divulgata solo da televisioni estere, inerente l'assalto e la distruzione di un dispensario sanitario tenuto dalle suore italiane dell'ordine delle Camilline il giorno 15 maggio 1996, nella località di Murayi, che ha costretto le religiose ad abbandonare il luogo;

se corrisponda al vero che alcuni volontari italiani, operanti a Butezi, siano stati obbligati con esplicite minacce e accuse false, dopo oltre vent'anni di lavoro umanitario altamente apprezzato dalla popolazione, ad abbandonare la loro sede operativa ed a fuggire altrove, dopo che

erano state distrutte alcune delle numerose strutture edificate per la realizzazione di progetti, finanziati anche con contributi dello Stato italiano: il tutto sembra accaduto nei primi giorni del giugno 1996 senza che le forze dell'ordine di quella zona intervenissero per fermare gli autori;

considerato che ultimamente anche tre volontari della Croce rossa internazionale, di cui uno di nazionalità italiana, sono stati barbaramente trucidati, se non ritenga che il tutto rientri in una logica di eliminazione fisica di scomodi testimoni (bianchi) di quanto sta accadendo nel Burundi, soprattutto nelle zone interne;

considerato altresì che dal 1993, con il colpo di Stato e l'uccisione del primo Presidente democraticamente eletto con libere elezioni, Melchior Ndadays, il paese ha vissuto, e continua a vivere (secondo le notizie che vengono soprattutto divulgate dai media inglesi, americani e francesi) in uno stato di terrore dovuto al silenzioso, lento ma continuo genocidio nei confronti della popolazione di etnia Hutu da parte dell'esercito di etnie Tutsi, quali iniziative il Governo intenda mettere in atto per salvaguardare l'integrità fisica ed operativa dei centinaia e più di italiani presenti in quel paese, e ciò anche perché le autorità burundesi sembrano non essere in grado o non volere, assicurare un'adeguata protezione ai cittadini italiani minacciati e vessati direttamente o indirettamente anche dalle stesse forze dell'ordine preposte alla loro protezione. (4-01395)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si ricorda che la situazione di ordine pubblico in Burundi presenta ormai da tempo, segni di progressivo deterioramento che fanno temere per il prossimo futuro, il verificarsi di un generalizzato conflitto armato inter-etnico, con caratteristiche simili a quelle constatate in Ruanda nei primi mesi del 1994.*

Sono sempre più frequenti gli scontri a fuoco e le rappresaglie tra i due gruppi etnici. Le forze armate, dominate dall'etnia Tutsi, mantengono un atteggiamento spesso non imparziale. Fino all'omicidio di un

cooperante belga nell'estate del 1995, l'incolumità degli stranieri era stata salvaguardata dalle fazioni in lotta. Non è più questo il caso.

Anche nella comunità italiana si sono purtroppo dovute registrare quattro vittime.

Con specifico riferimento ai singoli punti toccati dall'Onorevole interrogante, si conferma che gli autori dell'omicidio di due missionari italiani e di una suora laica verificatosi il 30 settembre 1995, sono tuttora impuniti, nonostante le ripetute assicurazioni di una pronta ed energica indagine fornite anche ad altissimo livello politico dalle Autorità burundesi. Nel marzo scorso, l'allora Ministro degli Esteri italiano formulò una diretta e personale richiesta al Presidente del Burundi in visita a Roma, subito dopo che era circolata la notizia della presunta fuga di tre sottufficiali dell'Esercito burundese, sospettati di essere diretti responsabili dell'omicidio dei nostri connazionali.

L'Ambasciata d'Italia a Kampala ha effettuato passi a vari livelli di Governo per chiedere che i colpevoli vengano rapidamente consegnati alla giustizia.

Tuttavia, considerata la situazione interna burundese vi è purtroppo da dubitare che una seria indagine sia stata effettuata o sia in corso.

Il Governo italiano continuerà a reiterare i passi diplomatici già effettuati, senza peraltro escludere la possibilità di ridurre gli aiuti al Burundi inclusi quelli puramente umanitari attualmente forniti.

L'Onorevole interrogante si riferisce inoltre alla distruzione di un dispensario a Murayi tenuto da Suore Camilline ed alle minacce ricevute da altri volontari italiani in varie parti del Paese. Si tratta di fatti già noti al Ministero degli Esteri, a seguito dei quali l'Ambasciata italiana, su istruzioni ministeriali, ha informato le locali Autorità di sicurezza per chiederne l'intervento. L'Unità di Crisi ha fatto presente ancora una volta, agli Ordini religiosi e alle Organizzazioni umanitarie l'altissimo livello di rischio connesso alla presenza in Burundi di nostri connazionali. L'Ambasciata italiana anche a seguito di questi specifici casi ha chiesto al Governo del Burundi, il raf-

forzamento della protezione delle missioni e delle infrastrutture in cui operano le Organizzazioni umanitarie italiane.

In tale contesto, va ricordato che, nonostante i ripetuti inviti formulati dall'Ambasciata e dall'Unità di Crisi alle predette organizzazioni, i missionari ed i volontari italiani sono ancora operanti su tutto il territorio del Paese. Diversamente da quanto accade per le comunità francese, belga ed americana, solo il 60 per cento circa dei 180 italiani residenti in Burundi si trova a Bujumbura.

Tutte le Organizzazioni religiose e laiche a livello centrale sono state informate delle notevolissime difficoltà che l'Unità di Crisi incontrerebbe, nel caso di una immediata evacuazione, nell'organizzare il recupero del personale che si trova fuori della Capitale burundese. Questa doverosa messa in guardia è stata inoltre più volte formulata sul posto, anche nel corso di apposite riunioni convocate a Bujumbura, dall'Ambasciatore italiano con i rappresentanti della nostra collettività.

Per l'eventualità di una generalizzata situazione di guerra civile, l'Ambasciata a Kampala e l'Unità di Crisi hanno predisposto un dettagliato piano di evacuazione che viene costantemente aggiornato, in collaborazione con l'Ambasciata belga e quella francese a Bujumbura.

Un telefono satellitare dell'Unità di Crisi è stato installato ed è operante nel Consolato Onorario italiano a Bujumbura.

L'Ambasciata a Kampala mantiene appuntamenti radio settimanali, con le missioni e gli uffici delle ONG presenti nel Paese.

Gli elenchi nominativi dei connazionali vengono aggiornati mensilmente e regolari informazioni sulla situazione di sicurezza vengono diramate tramite gli opportuni canali dall'Ambasciata italiana e dall'Unità di Crisi, ogni qual volta si registri un deterioramento della situazione di ordine pubblico in specifiche regioni del Paese.

Le attività che si sono sopra sintetizzate saranno perseguite ed ulteriormente affinate, ma incontrano un limite obiettivo nella volatile situazione di sicurezza del Paese e nella natura stessa delle attività che

i missionari ed i volontari svolgono in Burundi. Infatti, i nostri connazionali operano, con straordinaria abnegazione e sprezzo del pericolo in situazioni di enorme tensione interetnica, nelle quali essi finiscono spesso per diventare scomodi testimoni di violenze e soprusi ai danni dei segmenti più deboli della popolazione.

La presenza di missionari e volontari italiani in Burundi ha origine in nobili motivazioni umanitarie e fa onore al nostro Paese. Essa viene seguita e nei limiti del possibile protetta, senza risparmio di mezzi dal Ministero degli Esteri e dalla sua Unità di Crisi. Va tuttavia tenuto presente che il rischio cui i nostri connazionali sono esposti, con prospettive di peggioramento nel prossimo futuro, non può essere contenuto oltre certi limiti, da misure di protezione quali quelle già poste in essere. D'altro canto, in analoga situazione si trovano gli altri Paesi occidentali come Belgio, Francia e Stati Uniti, che pure dispongono di un'Ambasciata a Bujumbura, per quanto concerne la sicurezza delle rispettive collettività in Burundi. Naturalmente, ben più efficace sarebbe l'azione che la Comunità Internazionale potrebbe realizzare se riuscisse ad inviare in Burundi degli osservatori che al di là della primaria funzione politica di pacificazione ed interposizione inter-etnica, con la propria presenza creerebbero un validissimo deterrente rispetto ad azioni violente di gruppi armati ai danni degli operatori umanitari stranieri che operano nel Paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.

SAIA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

una recente decisione della direzione provinciale delle poste di Chieti ha stabilito una notevole riduzione dell'orario di apertura dell'ufficio postale di Giulioporti (CH);

tale grave decisione arreca disservizi e notevoli danni agli abitanti di quel comune, già tanto penalizzati da una condi-

zione di isolamento e di abbandono che si concretizza in una progressiva riduzione di tutti i servizi;

ciò sta determinando un progressivo spopolamento di questo come di altri comuni dell'alto Vastese e dell'alto Sangro;

tale processo, se non arrestato subito, porterà ad una desertificazione di un'intera e splendida area montana ed un completo abbandono di interi paesi che, come Giulipoli, costituiscono veri e propri gioielli dal punto di vista artistico ed architettonico;

risulta altresì che il sindaco e l'amministrazione comunale del suddetto comune si sono dichiarati nettamente contrari alla riduzione d'orario, per cui la decisione stessa entra in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 22 della legge sulla montagna (legge n. 97 del 31 gennaio 1994), che prevede appunto che vengano acquisiti i pareri del sindaco e del presidente della comunità montana —:

se il Governo non ritenga ingiusta e penalizzante la decisione di ridurre l'orario di apertura dell'ufficio postale di Giulipoli (CH);

se siano stati acquisiti preventivamente i pareri del sindaco e del presidente della locale comunità montana, come previsto per legge e, in caso contrario, se non si ravvisi in questo un abuso;

se non si ritenga gravissimo continuare a perseguire, con decisioni come queste, un'azione politico-amministrativa che porta al completo abbandono di intere zone ed allo spopolamento totale di piccoli comuni di grande pregio artistico ed architettonico;

se non si ritenga invece necessario invertire questa tendenza e dare anche ai cittadini di questo piccolo comune montano gli stessi diritti che hanno gli abitanti di altri paesi;

se non si ritenga pertanto opportuno ripristinare il regolare orario di apertura per l'ufficio postale di Giulipoli (CH).

(4-02755)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'ente Poste Italiane ha riferito che l'esigenza di ridurre l'orario di servizio presso l'agenzia postale di Giulipoli, durante i mesi di luglio ed agosto, è stata determinata dalla necessità di garantire un congruo periodo di ferie al personale ivi applicato.*

L'adozione di tale iniziativa è stata preventivamente comunicata al sindaco di Giulipoli al quale è stata altresì sottolineata la provvisorietà del provvedimento; ed infatti dal 16 settembre scorso presso la citata agenzia è stato ripristinato il normale orario di servizio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

SAIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

una recente decisione della direzione provinciale delle poste di Chieti ha stabilito una notevole riduzione dell'orario di apertura dell'ufficio postale del comune di Rosello (CH);

tale grave decisione arreca disservizi e notevoli danni agli abitanti di quel comune, già tanto penalizzati da una condizione di isolamento e di abbandono che si concretizza in una progressiva riduzione di tutti i servizi;

ciò sta determinando un progressivo spopolamento di questo come di altri comuni dell'alto Vastese e dell'alto Sangro;

tale processo, se non arrestato subito, porterà ad una desertificazione di un'intera e splendida area montana ed un completo abbandono di interi paesi che, come Rosello, costituiscono veri e propri gioielli dal punto di vista artistico ed architettonico;

risulta altresì che il sindaco e l'amministrazione comunale del suddetto comune si sono dichiarati nettamente contrari alla riduzione d'orario, per cui la decisione stessa entra in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 22 della legge

sulla montagna (legge n. 97 del 31 gennaio 1994), che prevede appunto che vengano acquisiti i pareri del sindaco e del presidente della comunità montana —:

se il Governo non ritenga ingiusta e penalizzante la decisione di ridurre l'orario di apertura dell'ufficio postale di Rosello (CH);

se siano stati acquisiti preventivamente i pareri del sindaco e del presidente della locale comunità montana, come previsto per legge e, in caso contrario, se non si ravvisi in questo un abuso;

se non si ritenga gravissimo continuare a perseguire, con decisioni come queste, un'azione politico-amministrativa che porta al completo abbandono di intere zone ed allo spopolamento totale di piccoli comuni di grande pregio artistico ed architettonico;

se non si ritenga invece necessario invertire questa tendenza e dare anche ai cittadini di questo piccolo comune montano gli stessi diritti che hanno gli abitanti di altri paesi;

se non si ritenga pertanto opportuno ripristinare il regolare orario di apertura per l'ufficio postale del comune di Rosello (CH). (4-02757)

RISPOSTA. — Al riguardo l'ente Poste Italiane ha riferito che l'esigenza di ridurre l'orario di servizio presso l'agenzia postale di Rosello, durante i mesi di luglio ed agosto, è stata determinata dalla necessità di garantire un congruo periodo di ferie al personale ivi applicato.

L'adozione di tale iniziativa è stata preventivamente comunicata al sindaco di Rosello al quale è stato altresì sottolineata la provvisorietà del provvedimento; ed infatti dal 16 settembre scorso presso la citata agenzia è stato ripristinato il normale orario di servizio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

SAIA, SANTOLI e ARACU. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

con lettera datata 14 giugno 1996, il direttore dell'agenzia di coordinamento di Scafa (PE) delle poste italiane ha notificato al sindaco di Bolognano (PE) la decisione di ridurre drasticamente l'orario di apertura dell'ufficio postale della frazione di Musellaro;

secondo tale disposizione, il nuovo orario prevederebbe l'apertura solo tre giorni alla settimana e per orari molto ridotti (lunedì e venerdì 10,45-13,30; sabato 10,30-12,30);

con tale orario quindi l'ufficio rimarrebbe chiuso anche per tre giorni consecutivi (martedì, giovedì e sabato);

a tale decisione si è fermamente opposto il sindaco di Bolognano il quale, pur essendo stato preventivamente consultato, non era d'accordo su tale scelta;

pur accettando lo spirito con cui il dirigente dell'agenzia aveva proposto la riduzione di orario e che mirava ad un risparmio di spese, non si può non rilevare che Musellaro è un paesino montano, situato in zona interna, servito da strade molto dissestate e da mezzi di trasporto insufficienti, per cui i cittadini vengono incontro a notevoli difficoltà negli spostamenti;

tale condizione aggrava lo stato di sofferenza e di abbandono di questo come di tanti altri comuni interni;

va ricordato che la legge n. 97 del 31 gennaio 1994 sulla montagna prevede che, nel disporre accorpamenti e spostamenti di uffici, si debba acquisire il parere preventivo dei sindaci e dei presidenti delle comunità montane —:

per quale motivo si sia deciso di ridurre così drasticamente l'orario dell'ufficio postale di Musellaro, frazione di Bolognano (PE);

se non si ritenga che questa decisione sia penalizzante e dannosa per i cittadini di quel luogo;

se sia stato acquisito il parere preventivo del sindaco e del presidente della comunità montana e, nel caso che detto parere sia stato negativo, perché non se ne sia tenuto conto;

se non si ritenga necessario, al fine di dare pari opportunità agli abitanti di quel piccolo paese montano, ristabilire l'orario di apertura dell'ufficio postale precedentemente vigente, non penalizzando ulteriormente i cittadini che già scontano una situazione di sofferenza e di abbandono. (4-02760)

RISPOSTA. — Al riguardo l'ente Poste Italiane ha riferito che l'esigenza di ridurre l'orario di servizio presso l'agenzia postale di Musellaro, durante i mesi di luglio ed agosto, è stata determinata dalla necessità di garantire un congruo periodo di ferie al personale ivi applicato.

L'adozione di tale iniziativa è stata preventivamente comunicata al sindaco di Musellaro al quale è stata altresì sottolineata la provvisorietà del provvedimento; ed infatti dal 2 settembre scorso presso la citata agenzia è stato ripristinato il normale orario di servizio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

SANTANDREA. — Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 240 del 1995 e le sue successive reiterazioni prevedono l'aumento del canone e dei contributi per l'esercizio di radioamatori - per la precisione da 15.000 lire a 150.000 lire;

tali contributi sono legati ad una concessione, quella sulle ricetrasmittenti di debole potenzialità, che è stata dichiarata incostituzionale;

l'aumento colpisce anche i servizi operativi di soccorso, i volontari che operano gratuitamente a favore della comunità, nell'ambito della collaborazione con la protezione civile —:

se quanto descritto corrisponda al vero;

se non ritengano opportuno intervenire, con le adeguate iniziative, sulla normativa, per ricondurre alla giusta definizione il problema;

se non ritengano comunque essere il caso di prevedere un trattamento di particolare favore per i gruppi di volontariato che operano con l'ausilio di attrezzature e frequenze radio. (4-01898)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che per quanto concerne l'aumento dei canoni dovuti sia dai radioamatori che dagli utilizzatori di apparati di debole potenza (CB) il disegno di legge (A.C. 1881), attualmente all'esame del Parlamento, non fissa alcun importo.

Tenendo conto del fatto che i canoni allo stato corrisposti sono fermi da molti anni (dal 1967 nel primo caso e dal 1973 nel secondo) sono state formulate varie ipotesi di aggiornamento degli stessi che, in sostanza, prevedono un recupero dell'inflazione.

In merito, infine, all'ultimo punto dell'atto parlamentare in esame si rappresenta che, laddove gruppi di volontariato operino nell'ambito di organismi che per lo svolgimento della loro attività siano abilitati all'uso di collegamenti in ponte radio (es. CRI), tali associazioni già godono di agevolazioni tariffarie (40 per cento di riduzione del canone) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del d.m. 18 dicembre 1981 come modificato dal d.m. 24 giugno 1982.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

SCALIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nelle grandi città il problema della casa resta una grave emergenza sociale che potrebbe manifestare, qualora non venissero presi provvedimenti urgenti, aspetti molto preoccupanti anche di ordine pubblico;

a Roma, sembra che funzionari dell'«Immobiliare Grimaldi» stiano contattando gli inquilini delle case di proprietà del «Banco di Napoli» per proporre la vendita. Questo accade a meno di un anno da quando sono stati applicati i cosiddetti «patti in deroga», con un aggravio per gli affittuari di circa il 400 per cento;

sembra che l'istituto bancario intenda mettere in vendita parte del proprio patrimonio immobiliare, istituito a garanzia come fondo riserva e fondo pensioni, a causa del dissesto finanziario in cui l'istituto attualmente versa;

tra gli affittuari ci sono numerose famiglie che versano in gravi condizioni economiche e che probabilmente non saranno in grado di anticipare almeno cinquanta milioni e poi accollarsi la restante somma con un mutuo. Tutto questo avviene senza tener affatto conto delle particolari condizioni sociali in cui versano i locatari, ad esempio famiglie monoreddito o con portatori di *handicap*;

di tutte le garanzie offerte agli inquilini sembra ne sia rimasta solo una: il diritto di prelazione —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue valutazioni;

se non intenda verificare per quale motivo l'istituto bancario, per la vendita del suo patrimonio abitativo, si sia affidato ad una agenzia immobiliare, quale sia la parcella di quest'ultima e se non ritenga di dover adottare tutti i provvedimenti necessari affinché i locatari che intendono acquistare l'immobile non vengano gravati anche della commissione dell'agenzia immobiliare;

se non ritenga di doversi adoperare affinché vengano bloccate queste manovre inique e beffarde, dando vita ad un tavolo tra i locatari e gli enti proprietari degli immobili;

quali provvedimenti urgenti il Ministro interrogato intenda adottare per attenuare il problema della casa. (4-01848)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione indicata in oggetto il Segretariato Generale del C.E.R. con nota n. 3669 del 10.10.96 ha rappresentato che il Banco di Napoli è una Società per Azioni ed in quanto tale opera in regime privatistico.*

Pertanto questa Amministrazione non ha alcun potere di intervento nei confronti dello stesso.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

SCOZZARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

dipendenti delle poste e delle telecomunicazioni della filiale di Caltanissetta, in data 29 marzo 1996 hanno fatto pervenire all'ingegnere Gaetano Viviani, consigliere delegato dell'ente poste italiane, al dottor Francesco Rettini, capo area direttore della sede dell'EPI Sicilia, una nota con la quale protestavano contro le procedure di preselezione per l'accesso all'area quadri di secondo livello; appellandosi a quanto previsto dalla circolare n. 35 del 7 novembre 1995, prot. APO/GO/01/02/388 n. 50952, ai sensi dell'articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994, la quale prevede che la preselezione deve fondarsi sulla valutazione effettuata presso la sede EPI della Sicilia;

chiedevano altresì l'emanazione di apposita pubblica interpellanza, così come previsto dalla circolare di cui sopra, attuativa di accordi sindacali in applicazione

dell'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro, per assicurare, a quanti ne avessero titolo, pari opportunità;

la FILPT-CGIL di Caltanissetta, in data 16 novembre 1995, indirizzava una missiva all'ente poste italiane-filiale di Caltanissetta ed alla direzione area personale segreteria regionale FILPT-CGIL, avente per oggetto l'applicazione delle circolari 17 del 14 giugno 1995 e 25 del 2 agosto 1995;

con essa si segnalava ai dirigenti dell'ente poste italiane in indirizzo che la filiale di Caltanissetta aveva operato alcune segnalazioni di personale alla sede dell'EPI Sicilia, area personale e organizzazione, per l'accesso nell'area quadri di secondo livello;

infine si informavano i dirigenti medesimi che, in data 14 novembre 1995 la filiale dell'EPI di Caltanissetta aveva inviato ai responsabili delle agenzie una nota riservata con la quale si chiedeva la segnalazione di ulteriori nominativi da inoltrare alla sede dell'EPI Sicilia-area personale ed organizzazione;

il 19 marzo 1996 la segreteria nazionale FILPT-CGIL, con nota prot. n. 29/RIV/tr, denunciava all'ingegnere Gaetano Viviani ed al dottor Francesco Rettini, capo area personale e organizzazione della sede centrale dell'ente poste italiane presso Roma Eur, l'assenza di criteri legali alla base delle scelte del personale, incluso negli elenchi delle filiali e delle sedi, sottoposto ad accertamento professionale in virtù del previsto passaggio dall'area operativa ad area quadri di secondo livello, ignorando le intese raggiunte in tale direzione;

rilevata inoltre che l'Epi sede Sicilia procedeva non secondo regole di trasparenza e professionalità, ma, nell'ambito delle vecchie logiche, favorendo arbitrariamente i segnalati sindacali;

l'11 aprile 1996, il quotidiano *Il Mediterraneo* di Palermo pubblicava l'elenco dei dipendenti che avevano presentato ricorso contro le promozioni, suffragato da un articolo dove i Cobas/poste e la Uil/

poste denunciavano le pratiche clientelari con cui la classe dirigente locale gestiva le carriere interne del personale dell'Epi;

le due organizzazioni sindacali contestavano i criteri di selezione con i quali i vertici dell'ente poste italiane, sede Sicilia, disponevano il passaggio dall'area operativa (ex quinto-sesto livello) ai quadri dirigenziali (settimo livello) di oltre duecento dipendenti di tutta l'isola, previsto dalla circolare n. 35 del 7 novembre 1995;

secondo denuncia pubblica dei cobas/poste, alcuni dipendenti non sarebbero in possesso del diploma di maturità, eppure avrebbero superato la selezione scavalcando colleghi laureati o professionalmente superiori;

si ha l'impressione, alla luce di quanto sopra, che il cambiamento istituzionale dell'azienda sia solo sulla carta e non nei fatti visto il riprodursi, nei modi e nelle forme di gestione, di sistemi clientelari che nulla hanno a che vedere con l'efficienza;

la ristrutturazione aziendale può avvenire solamente riconoscendo a tutto il personale dell'Epi i diritti ad esso spettanti, secondo le regole della tanto decantata trasparenza e non calpestando la valorizzazione delle professionalità, della produttività del personale in nome della logica dei compromessi tra sigle sindacali e i vari dirigenti legati ad esse secondo criteri di tipo clientelare;

la conseguenza del perpetrarsi di questa logica genererà, per contrappasso, l'assenza d'ogni diritto, che coinciderebbe con l'assenza di ogni dovere;

la ex amministrazione postale ci ha insegnato che il proselitismo assistenziale-clientelare disgrega ogni struttura organizzata;

il sistema deve essere propriamente pluralismo applicato alla gestione e non come in passato un disastroso arbitrio;

non si devono giudicare la professionalità o i membri dei dipendenti con la

vecchia mentalità dell'arbitrio a dispetto di ogni senso di giustizia e correttezza amministrativa —:

se intenda verificare la corretta applicazione delle circolari n. 35 del 7 novembre 1995, sede Sicilia, n. 17 del 14 giugno 1995 e n. 25 del 2 settembre 1995, della filiale EPI di Caltanissetta;

se intenda verificare che le procedure della sede EPI Sicilia, in particolare le procedure adottate dalla filiale di Caltanissetta, non contrastino con gli accordi sindacali in applicazione dell'articolo 51 del Contratto collettivo nazionale del lavoro;

se ritenga opportuno revocare la nota riservata inviata dalla filiale di Caltanissetta ai responsabili delle agenzie e le selezioni effettuate presso la sede dell'ente poste Sicilia, che disponevano il passaggio dall'area operativa ai quadri dirigenziali di numerosi dipendenti di cui molti appartenenti a determinate organizzazioni sindacali;

se ritenga opportuno provvedere all'emanazione di apposita interpellanza rivolta a tutto il personale per l'accesso all'area quadri di secondo livello, in applicazione dell'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro, per assicurare pari opportunità a quanti ne avessero titolo, obbligando l'EPI sede Sicilia area personale e organizzazione all'individuazione prima dei posti disponibili e poi alla successiva comunicazione a tutto il personale interessato a produrre istanza per la promozione;

se intenda infine verificare la legalità dei comportamenti dei direttori delle filiali e della sede dell'ente poste italiane Sicilia, in particolare il comportamento del direttore della filiale di Caltanissetta, con apposita attività ispettiva. (4-00667)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha significato di aver proceduto, in applicazione di*

quanto stabilito dall'articolo 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro, all'inquadramento del personale in quattro aree funzionali; da tale nuovo assetto organizzativo è emersa una carenza di personale appartenente all'area quadri 2° livello (Q2), per cui si è reso necessario provvedere alla copertura dei posti vacanti attraverso una procedura con le seguenti modalità (circolare n. 35 del 7 novembre 1995):

riserva del 61 per cento dei posti disponibili al personale appartenente all'area operativa (ex VI livello) applicato nella circoscrizione territoriale della sede in cui risulta la carenza di organico alla data del 20 giugno 1995, che svolgeva o aveva svolto funzioni superiori di Q2 formalmente riconosciute e per le quali era stata corrisposta la relativa retribuzione;

riserva del 10 per cento dei posti disponibili al personale appartenente all'area operativa (ex V livello) che aveva svolto, per almeno quattro anni, mansioni superiori riconducibili alle aree quadri, formalmente riconosciute e per le quali era stata corrisposta la relativa retribuzione;

riserva del 9 per cento dei posti disponibili agli altri dipendenti dell'area operativa (ex VI livello) previo accertamento professionale;

riserva dell'11 per cento dei posti disponibili ai dipendenti provvisti del diploma di laurea appartenenti a qualsiasi area previo accertamento professionale;

riserva del 9 per cento dei posti disponibili all'intera area operativa previo accertamento professionale.

Il personale già individuato presso le varie sedi avente le caratteristiche suddette, copre il 71 per cento dei posti disponibili (circa n. 3070), ed è stato inquadrato in via provvisoria nell'area quadri di secondo livello, con la corrispondenza del corrispondente trattamento economico.

Un ulteriore 18 per cento dei posti disponibili è riservato agli altri dipendenti appartenenti all'area operativa, previo accertamento professionale.

In proposito il citato Ente ha ritenuto opportuno precisare che l'elevato numero degli interessati (26.000 della ex VI categoria per 400 posti circa e 17.700 dell'intera area operativa per 380 posti circa) ha imposto la necessità di una preselezione mirata ad individuare solo i soggetti in possesso di requisiti professionali apprezzabili (titolo di studio, esperienza lavorativa in azienda e fuori; corsi professionali interni ed esterni) per essere sottoposti ad un colloquio finalizzato all'accertamento delle capacità richieste.

Tale preselezione è stata effettuata — con la collaborazione dei direttori di filiali — dai direttori di sede che hanno poi trasmesso l'elenco dei prescelti alla competente area centrale del personale dell'Ente medesimo; coloro che sono stati ritenuti idonei sono stati successivamente sottoposti presso la sede di applicazione ad un colloquio da parte di appositi gruppi di lavoro, istituiti dall'Area Personale e Organizzazione al fine di individuare i dipendenti più capaci.

Per una ulteriore garanzia della validità delle scelte operate, è stata richiesta al direttore di sede una scheda sintetica per ogni dipendente segnalato, con i dati relativi alle generalità, luogo di nascita, titolo di studio e percorso professionale in azienda, utile a confermare l'esito dei colloqui.

Per quanto riguarda il restante 11 per cento dei posti disponibili, riservato al personale dell'Ente in possesso del diploma di laurea, le operazioni di selezione sono state demandate ad altro apposito gruppo di lavoro centrale sulla base di criteri improntati alla massima obiettività, che tengono conto sia dell'esigenza aziendale dei diversi tipi di laurea, che delle capacità e competenze possedute dagli interessati.

Considerato che, in questo caso, il numero degli aspiranti è relativamente contenuto, l'Ente ha ritenuto opportuno acquisire tutti gli elementi di valutazione possibili, mediante una scheda informativa compilata dai diretti interessati.

In merito, poi, alle presunte illegalità operate presso la sede Sicilia, — di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame — il ripetuto Ente ha precisato che le norme contrattuali rimettono esplicitamente al di-

rettore di sede il giudizio di merito sulle attitudini e capacità professionali dei candidati, selezionando, previo apposito colloquio, il personale al fine di valorizzarne al massimo le potenziali capacità; allo scopo è stato ritenuto opportuno fare riferimento alle proposte formulate dai direttori delle filiali che più direttamente conoscono le capacità professionali dei loro dipendenti.

Il direttore della sede Sicilia — ha proseguito l'Ente poste — ha precisato che, nella circostanza, ha semplicemente provveduto ad effettuare una indagine circa l'esistenza, all'interno dell'azienda, di unità aventi le caratteristiche richieste, in modo da poterle collocare in aree operative di primaria importanza al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente stesso.

La nota riservata menzionata dalla S.V. On.le, inviata dal direttore della filiale di Caltanissetta ai direttori delle varie agenzie aveva, pertanto, lo scopo di richiamare l'attenzione dei suddetti dirigenti all'individuazione dei requisiti del personale applicato negli uffici, al fine di un eventuale loro accesso all'area quadri di 2 livello, precisando altresì che potevano essere indicati 2 o 3 nominativi di unità aventi le caratteristiche richieste; l'eventuale emanazione di una interpellanza non è, invece, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sulla base di quanto sopra esposto l'attività istruttoria posta in essere dai dirigenti della Sicilia — ha concluso l'Ente — è risultata regolare e conforme alle direttive impartite nonché ai criteri ed alle metodologie indicate ed adottate su tutto il territorio nazionale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

SINISCALCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

si è tenuto a Napoli dal 6 al 12 maggio 1996 il concorso per la realizzazione della settimana europea per il turismo, bandito dall'Ente nazionale per il turismo;

l'Ente organizzatore ha dato avviso alle agenzie del settore ritenute in grado di realizzare compiutamente il progetto turistico inviando presso la sede delle stesse un invito a partecipare alla gara indicando le modalità di intervento;

la documentazione e gli elaborati per la partecipazione al concorso dovevano pervenire presso la sede dell'Ente nazionale per il turismo entro le ore 13 del 9 aprile scorso;

alcune note agenzie di Napoli hanno ricevuto l'invito soltanto 10-15 giorni prima di tale improrogabile data di consegna ed, a causa della complessità del lavoro da svolgere e della documentazione da produrre, non sono state, di fatto, messe in condizione di intervenire con le proprie proposte al concorso bandito dall'ente —:

se non ritenga che tali modalità di svolgimento del concorso, oltre a penalizzare alcuni operatori del settore, rischino di ingenerare sospetti e perplessità sulla terzietà e sulla trasparenza dell'ente organizzatore. (4-00713)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con lettera del 28 febbraio 1996 il Prefetto di Napoli aveva indicato, su specifica richiesta dell'ENIT, le ditte che furono ammesse a concorrere per la fornitura dei servizi congressuali in occasione del vertice internazionale «G7» e della Conferenza sulla criminalità organizzata.

La richiesta di partecipazione all'appalto-concorso per la Settimana Europea del Turismo è stata inviata a tutte tali ditte.

Le lettere con tutte le informazioni e le modalità di partecipazione all'appalto concorso per la realizzazione della Settimana Europea del Turismo di Napoli (7/11 maggio 1996) sono state spedite dall'ENIT a tutte le ditte selezionate in data 21 marzo 1996 con *Raccomandata-Espresso* con ricevuta di ritorno, dando quale termine ultimo per la presentazione degli elaborati il 9 aprile 1996.

Delle 10 società segnalate dal Prefetto di Napoli ed interpellate dall'ENIT per la presentazione di un progetto di lavoro, 5 hanno risposto inviando elaborati per la realizzazione dell'evento, una ha risposto di non essere in grado di fornire i servizi richiesti e 4 non hanno risposto.

Le 5 ditte che hanno partecipato all'appalto concorso hanno presentato progetti di ottimo livello anche se ovviamente la commissione aggiudicatrice, sulla base di precisi criteri di valutazione conosciuti dalle ditte medesime, ha dovuto operare una scelta; ciò dimostra che i seri professionisti non hanno ovviamente trovato il poco tempo a loro disposizione particolarmente penalizzante. In particolare la ditta che si è aggiudicata il lavoro e la ditta che, a distanza di pochi punti, è arrivata seconda, hanno presentato dei progetti estremamente elaborati, intelligenti, completi e di non comune originalità.

Date le motivate condizioni di urgenza sopra ricordate il termine concesso alle ditte appare congruo e legittimo in quanto la stessa direttiva europea in materia di appalti concorsi prevede, per la spedizione del bando di gara nei casi di urgenza, un termine non inferiore a 15 giorni. (Comma 8, articolo 9 del Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 maggio 1995).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.

STORACE e LO PRESTI. — Al Ministri per le pari opportunità. — Per sapere — premesso che:

per andare in treno da Palermo a Roma occorrono dodici ore in vetture scadenti, mentre da Roma a Milano ne bastano quattro su vetture super-accessoriate;

in 38 anni una classe dirigente incapace non è riuscita a rimuovere gli ostacoli al completamento dell'autostrada Palermo-Messina;

mentre gran parte dei trasporti ferroviari siciliani si effettua ancora sul binario unico, lo Stato, nel piano di ristrutturazione ferroviaria nazionale, ha previsto uno stanziamento complessivo di 20 mila miliardi, di cui il 57 per cento destinato al Nord, il 43 per cento al Sud, di cui solo la briciola del 7 per cento è destinato alla Sicilia del binario unico, mentre si susseguono le sparate propagandiste di chi sostiene che il Sud è mantenuto dal Nord;

sempre nei trasporti, sono stati stanziati circa 18 mila miliardi per l'alta velocità: *more solito*, il 72 per cento è destinato al Nord e solo il 28 per cento al Sud;

in queste condizioni diventa impossibile per le aziende poter lavorare serenamente al fine di creare condizioni di sviluppo;

pure se bocciato nel collegio uninominale in cui era candidato in Sicilia, il Ministro interrogato dovrebbe ben conoscere i gravissimi problemi infrastrutturali che ostacolano l'economia siciliana —:

quali siano gli intendimenti dei ministri in merito alla concretizzazione di effettiva pari opportunità di sviluppo tra la Sicilia e il resto d'Italia in materia di trasporto;

che cosa si intenda fare per ovviare alla gravissima situazione denunciata o, all'opposto, quanto sia importante il mantenimento della poltrona ministeriale in un Governo che ha già sostanzialmente annunciato di voler effettuare una politica di massicci investimenti al Nord, penalizzando ancora di più e il Sud e la Sicilia, allo scopo di intercettare la cosiddetta protesta leghista. (4-01024)

RISPOSTA. — *La S.V. Onorevole ha presentato l'interrogazione indicata in oggetto.*

Al riguardo si fa presente che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 1996 pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 1996 — alla scrivente è stata conferita la delega in materia di pari opportunità per

ciò che concerne — come si evince dalle premesse al decreto, la parità di trattamento tra uomo e donna.

Il Ministro per le pari opportunità svolge, in tale ambito, funzioni di indirizzo, proposta e coordinamento delle politiche sociali, culturali, economiche secondo il metodo mainstreaming, che consiste nell'integrare il punto di vista di genere in tutte le iniziative del Governo.

In ogni caso esulano dall'ambito delle funzioni delegate al Ministro per le pari opportunità le questioni — pure importanti — che vengono prospettate nell'interrogazione presentata dalla S.V.

Ritengo comunque doveroso fornire alcuni elementi di conoscenza sulle questioni poste nell'atto di sindacato ispettivo, a nome dell'intero Governo e sulla base delle indicazioni appena pervenute dal Ministero dei Trasporti.

Il Contratto di Programma 1994-2000 sottoscritto il 25.3.1996 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la F.S. S.p.A., rappresenta lo strumento fondamentale con il quale sono regolati i rapporti tra lo Stato e la F.S. S.p.A. nel campo degli investimenti ferroviari.

Pertanto esso definisce e regola, gli interventi di potenziamento infrastrutturale che le Ferrovie devono realizzare a fronte delle erogazioni finanziarie già assicurate dallo Stato con appositi provvedimenti legislativi per un ammontare complessivo di 55.100 miliardi di lire. Il relativo programma prevede investimenti territorialmente allocabili per circa 43.550 miliardi di lire di cui il 36 per cento nelle regioni meridionali ed il 64 per cento in quelle centro settentrionali.

Per quanto riguarda il progetto di nuove linee ad alta velocità è da evidenziare che esso è l'unico grande intervento infrastrutturale pubblico in Italia la cui realizzazione è finanziata con il 60 per cento di apporto di capitali privati. Ciò è stato possibile in base a precisi computi di ritorno legati ai costi-ricavi e, mentre i traffici interessanti le relazioni Napoli-Roma-Milano consentono tale apporto, nel Sud del Paese, allo stato attuale, non sono riscontrabili gli stessi rapporti, tant'è che il proseguimento del-

l'A.V. verso Salerno (mediante una nuova linea a monte del Vesuvio) è stata finanziata totalmente dallo Stato.

Nuove linee A.V. a parte, per la Regione Sicilia è prevista la realizzazione di significativi interventi infrastrutturali ed in particolare:

Direttrice Palermo-Messina-Siracusa:

Completamento raddoppio Patti-Messina;

Raddoppio del tratto Carruba-Fiumefreddo e Targia-Siracusa;

Nodo di Palermo:

Realizzazione del collegamento con l'aeroporto di Punta Raisi con l'elettrificazione e potenziamento per il servizio metropolitano dell'intera relazione Palermo-Carini-Punta Raisi;

Nodo di Catania:

Raddoppio Catania Ognina-Catania Centrale;

Reti di Bacino:

Potenziamento ed adeguamento impianti per la manutenzione e la pulizia del materiale rotabile;

Elettrificazione Canicattì-Bicocca, Aragona-Canicattì, Fiumetorto-Porto Empedocle;

Realizzazione controllo centralizzato del traffico su diverse linee;

Revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico;

Mantenimento in efficienza delle linee della Regione.

La realizzazione degli interventi esposti comporta un investimento di oltre 2.600 miliardi di lire. Ad ultimazione dei lavori sarà possibile far fronte ad incrementi generalizzati di traffico di oltre 20 per cento, contestualmente le percorrenze, anche grazie al nuovo materiale rotabile il cui acquisto è previsto nel citato programma, saranno ridotte di 50 minuti sulla relazione Palermo-Messina e di 40 Messina-Siracusa.

Si fa infine presente che la legge 550/95 — finanziaria 1996 — prevede, in aggiunta agli stanziamenti già disponibili di cui al citato Contratto di Programma, un ulteriore finanziamento di 8.940 miliardi di lire per la prosecuzione del programma di ammodernamento delle ferrovie, destinandone una quota non inferiore al 35 per cento alle regioni meridionali. L'elenco degli ulteriori interventi da realizzare a carico di quest'ultima disponibilità sarà trasmesso alle competenti Commissioni Parlamentari e approvato dal CIPE.

Il Ministro per le pari opportunità: Finocchiaro.

TABORELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'ufficio postale di Bene Lario (CO) ha ridotto il proprio orario a circa due ore giornaliere, causando un disagio enorme agli utenti che, per ritirare la posta ordinaria o inviare della corrispondenza, sono costretti a lunghe ed interminabili code allo sportello;

inoltre, non si tiene conto dell'aumento della quantità di lavoro dei mesi estivi, in cui numerosi villeggianti sono presenti sul territorio e quindi il numero degli utenti del servizio è quasi raddoppiato —:

se il provvedimento sia riferito al solo periodo estivo (luglio-agosto) o se questa sia una premessa per la chiusura dell'ufficio stesso; in tal caso i disagi sarebbero enormi per l'intera popolazione e soprattutto per i cittadini più anziani, poiché la presenza del suddetto ufficio postale costituisce un servizio indispensabile ed essenziale, con importanti risultati di utilità sociale per tutti i residenti, i villeggianti nonché gli abitanti della frazione Grona del comune di Grandola ed Uniti, che abitualmente si appoggiano all'ufficio di Bene Lario, e delle ditte presenti nella zona industriale del comune di Grandola ed Uniti.

(4-02640)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che l'esigenza di ridurre l'orario di servizio presso l'agenzia postale di Bene Lario, durante i mesi di luglio ed agosto, è stata determinata dalla necessità di garantire un congruo periodo di ferie a tutto il personale dipendente dalla filiale di Como.*

L'adozione di tale iniziativa è stata preventivamente comunicata al sindaco di Como al quale è stato altresì sottolineata la provvisorietà del provvedimento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

TATARELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e delle poste e delle telecomunicazioni.*
— Per sapere — premesso che:

in data 30 maggio 1996, il Dipartimento di Stato americano inviava una lettera di avvertimento alla Stet con la tesi di utilizzo di impianti, di proprietà dell'ex Itt, dislocati nell'isola di Cuba;

in data 28 maggio 1996, la Repubblica di San Marino stabiliva relazioni diplomatiche a livello di ambasciata con Cuba, dopo un incontro tra il segretario di Stato della Repubblica di San Marino, Gabriele Gatti, e l'ambasciatore di Cuba in Italia, dottor Mario Rodriguez Martinez —:

se la società Intelcom SA di San Marino, posseduta al 70 per cento dalla Stet International, sia in *agreement* con la società messicana *Groupo Domo*, anch'essa messa sotto accusa dal Dipartimento di Stato degli Usa per motivazioni analoghe a quelle che hanno consentito l'incriminazione della Stet;

se la Intelcom SA abbia erogato servizi di tipo *audiotex* internazionale ad utenti messicani e cubani, in *agreement* con la messicana *Groupo Domo*;

se la Intelcom SA abbia offerto a soggetti pubblici o privati cubani la possibilità di fare interrogazioni di banche dati dislocate in Usa ed in Canada, con ciò

violando le restrizioni imposte dall'embargo sia americano che di altri organismi internazionali;

se il supposto utilizzo di soggetti cubani delle risorse informatiche della Intelcom SA sia avvenuto anche attraverso la rete trasmissiva della Tele Media International — Tmi, altra società posseduta da Telecom e Stet;

se risulti che il Segretario di Stato di San Marino, Gabriele Gatti, abbia dichiarato, come riportato dalla stampa locale, che gli accordi con Cuba sono la conferma di una posizione, presa anche in ambito Onu, di totale contrarietà all'embargo;

se risulti che gli accordi sottoscritti tra San Marino e Cuba siano stati concordati, in momenti distinti, sia con i massimi esponenti di partito di sinistra e di autorità di governo, come si legge su due quotidiani locali;

se gli accordi cubano-sanmarinesi prevedano l'utilizzo di strutture finanziarie sammarinesi per il rilancio delle attività immobiliari a Cuba e l'attivazione di circuiti diretti per lo sviluppo delle telecomunicazioni tra i due Paesi;

se il Presidente del Consiglio dei ministri si sia mai interessato o sia stato interessato al problema;

gli esiti dell'istruttoria del Dipartimento di Stato americano e quali anomalie comporterà, per la politica estera italiana, l'attuarsi degli accordi siglati tra la repubblica del Titano e quella di Cuba;

le motivazioni che spingono la Stet International e la Tmi a continuare a creare circuiti trasmissivi tra le città di Roma e di Milano con la centrale di Borgo Maggiore in San Marino, le finalità di questi collegamenti e se la Telecom della Regione Emilia Romagna sia obbligata alla stesura di tali circuiti senza ottenere alcun compenso;

quant'altro necessario alla comprensione delle strategie di Stet e di Stet International a San Marino, attesa l'inconsistenza dei ritorni di tutti gli enormi inve-

stimenti che sono stati fatti anche da Sip e da Telecom presso la Repubblica del monte Titano. (4-02003)

RISPOSTA. — *In merito a quanto segnalato dall'Onorevole Interrogante, si fa presente che da elementi acquisiti tramite la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino e confermati dalla STET, risulterebbe che la INTELCOM s.p.a. non ha sottoscritto alcun accordo con la società cubana GRUPPO DOMO, né sarebbero stati erogati servizi tipo audiotex internazionali ad utenti messicani o cubani*

in accordo con società del medesimo Gruppo.

La INTELCOM di San Marino non avrebbe offerto ad alcun soggetto pubblico o privato cubano la possibilità di accedere alle banche dati statunitensi o canadesi. La Società Tele Media International, che si avvale di Intelcom San Marino come nodo telefonico internazionale per l'invio a destinazione del traffico telefonico raccolto, non avrebbe fornito servizi al Gruppo Domo.

Il Sottosegretario di Stato per per gli affari esteri: Toia.